

CLXXXVII.

TORNATA DEL 22 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa — Considerazioni del Senatore Dragonetti contro il matrimonio civile — Discorsi dei Senatori Amari prof. e Pinelli in favore — Dichiarazioni del Senatore Castagnetto e del Senatore Cataldi contro — Presentazione di tre progetti di legge — Risposte dei Senatori Mameli e Siotto-Pintor ai propugnatori del matrimonio civile — Osservazioni e proposte del Senatore Galvagno sull'opportunità della legge — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Marina ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3726. N. 943. donne abitanti in diversi Comuni della diocesi d'Ivrea, quasi tutte illetterate, domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose. »

« 3727. L'avvocato Stefano Fontana d'Ivrea domanda che nella legge d'unificazione legislativa venga modificato il progetto nella parte concernente il matrimonio civile. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

« 3728. Il Consiglio comunale di Sciara, e la Giunta municipale di Bompietro (Sicilia), domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge sul modo di riscossione delle imposte dirette, e sia mantenuta l'attuale

stema attualmente in vigore nelle provincie meridionali. »

Presidente. Debbo render conto al Senato dell'omaggio fatto dai Vescovi e ordinari diocesani delle provincie ecclesiastiche di Torino, Genova, Vercelli, e dell'Umbria di tre loro Scritture sul matrimonio civile, che presentemente si discute.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa.

La parola spetta al signor Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Essendomi concessa la parola quando già la legge ch'è ora in discussione, è stata da parecchi onorevoli Senatori preopinanti, e singolarmente dal primo iscritto, amplissimamente e dottissimamente discussa e censurata, non mi rimane che la parte di ammiratore per tutto ciò che hanno eglino con tanta copia di eloquenza e di dottrina esposto, e che io appena avrei saputo accennare. Rimettendome pertanto alle loro ragionate premesse ed alle vittoriose loro conclusioni, dirò solo qualcosa sulla origine e sulle conseguenze di questa legge, perchè mi dorrebbe di non averla pubblicamente ripudiata, siccome quella, che, ove

fosse da voi sancita, verrebbe ad equiparare il matrimonio pagano a quello che per antonomasia fu detto *magnum Sacramentum*, a quella veneranda istituzione del cristianesimo che fece intervenire Iddio ad inaugurare il primo elemento della sociale convivenza.

Pur troppo egli è avviso a taluni che il nostro novello Stato non possa onoratamente sussistere se non raggiunga l'ideale della Francia rivoluzionaria nelle sue più eccentriche disposizioni legislative, onde è che ad ogni patto non debba esso venir meno ad alcuna parte di quella rassomiglianza in tutte le più ardite innovazioni del diritto, benchè taluna di esse abbia già e nella Francia e nel Belgio fatto mala pruova, e non lieve danno ne sia derivato al pubblico costume ed alla morale costituzione della famiglia, come io medesimo ho osservato ne parecchi anni che sono stato in quel paese. Di tal fatta è la legge che ci si propone, perchè, dimentichi che noi fummo i legislatori del mondo antico e moderno, sull'innanzi di ciò che fece la Francia nel primo periodo del suo sociale rivolgimento, anche per noi sia riconosciuto legittimo il concubinato per la sola formalità della sottoscrizione di un contratto alla presenza di un ufficiale dello stato civile, non facendosi alcun caso in questa, come in altre proposte di leggi, che il nostro Statuto ha per suo fondamentale principio essere, ciò che non era in Francia, sola religione dello Stato la cattolica, apostolica, romana, la quale non permette di riconoscere come legittima unione dell'uomo e della donna se non quella che sia stata per lei benedetta e santificata.

Benchè per un onorevole Senatore avverso al nostro assunto, quell'articolo dello Statuto non sia che un pleonasmo da non poter dare alcun diritto nè imporre alcun obbligo allo Stato, io persisto a credere ch'esso sia, come già dissi, il principio fondamentale dello Statuto e quello per cui dobbiamo maggiormente benedire la memoria del magnanimo Re Carlo Alberto che ve lo pose a cessare il pericolo dello scisma, nel quale saremmo già sul punto di trascorrere se non ci fosse dato di appigliarci a quell'ancora sacra. Quindi ho per fermo che colla succennata proposta di legge il nostro Stato accenna a ribellarsi al suo più solenne principio; ma noi che abbiamo l'obbligo giurato di osservare lo Statuto e di non assentire che in alcun modo sia violato, dobbiamo in buona coscienza rigettare siffatta legge che di gran maniera offende la religione dello Stato non solo, ma altera profondamente le condizioni del sociale consorzio e ne sovverte le basi, dappoichè è la famiglia il fondamento della società, ed il concubinato non è che un fugace ed effimero simulacro della famiglia, e n'è precipuo dissolvente la facilità del divorzio, cui osta per noi cattolici la evangelica sentenza: *Quos Deus coniunxit homo non separet*.

L'accordare i diritti civili al concubinato non è che una deferenza all'ateismo di chi rifugge da ogni religiosa osservanza, togliendosi per esso al matrimonio la divina dignità di Sacramento; e vi fu chi tal deferenza

dalla parte di un governo cattolico rassomigliò alla debolezza inescusabile di un governo monarchico che a' suoi sudditi lasciasse, in ispregio della sovrana autorità, impunemente far atti e pubblica professione di repubblicana licenza. Ad impugnare il quale giudizio, mi risuonano ancora all'orecchio le copiose ed eloquenti parole con che venne qui magnificato il diritto della libertà di coscienza; ma esteso esso fino a quel punto; mi nacque il dubbio di potersi quasi cadere nell'assurdo che dato non fosse alla pubblica autorità di punire azioni delittuose che la libera coscienza del delinquente riputasse lecite e non imputabili, poichè se si vuol negare la facoltà di non riconoscere egualmente legittimo, alla pari del matrimonio celebrato col rito della sua propria religione, quello al quale io non so indurmi a dare altro nome che quello di concubinato, se è permesso di dare il proprio nome alle cose. La libertà di coscienza pare a me che abbia e debb'aver i suoi limiti nei principii generalmente ricevuti e nelle leggi conservatrici dell'ordine religioso e civile! Ma ripigliando il filo del mio ragionamento, non tralascierò di osservare che fin dove la cristiana religione non è più che una larva, in pressochè tutti i paesi protestanti il matrimonio che per essi non è Sacramento, vuolsi che sia benedetto dal ministro del tempio; e i più riputati scrittori della Riforma condannano il così detto matrimonio civile senz'alcuna religiosa sanzione. Io qui non citerò che due dei più dotti ed autorevoli suoi pubblicisti, il Tommasio ed il Boemero.

Il primo dei quali, nel suo commento al Diritto Civile di Ubero, così si espresse: « *Ecclesia Pontificiorum matrimonium habet pro Sacramento, adeoque non potest non benedictionem sacerdotalem habere pro requisito essentiali matrimonii legitimi. Contra protestantes matrimonium negant esse Sacramentum..... sed valde imprudenter ageret qui vellet consulere cuilibet magistratu evangelico ut benedictionem sacerdotalem abrogaret.* » E Boemero diceva: « *Si regulas consilii et prudentiae intuemur, multae occurrere possunt rationes que principem a mutatione et abolitione hujus sacri ritus avocare possunt. Plerumque sane mentibus haec est insita opinio sine tali benedictione per se non posse matrimonium legitime contrahi, adeoque, salva conscientia, haec solemnities tolli non posse.* » (Ad lib. 4. Decret. tit. 3). Dalle quali parole dobbiamo dedurre che a quel dotto uomo rifuggiva l'animo dal riconoscere per legittimo pur esso il matrimonio protestante, senza il rito religioso. Or si pensi se quei due sommi giureconsulti avrebbero stimato che uno stato il quale ha, come già dissi, per suo principio di diritto costituzionale esser sua unica religione la cattolica, apostolica, romana, potesse mai accordare i diritti civili a nozze di sudditi cattolicamente battezzati, non essendo quelle celebrate col rito sacramentale, siccome vuolsi che per noi si faccia coll'istituzione del concubinato legale, la quale fu in Francia spiritosamente definita: *le Sacrement de l'adultère!*

Mi giova pertanto sperare che questo venerando Consesso il quale altra volta rigettò quella pagana istituzione, voglia anche ora dar prova di eguale moralità e prudenza. Io spero, desidero ed imploro la ripetizione di quella virtuosa ripulsa, soprattutto per l'interesse e la pietà del sesso men forte; dappoichè nella semplicità dell'età novella, e nell'ignoranza degli usi e delle convenienze del mondo, le tenere donzelle senza sospetto segneranno i loro nomi nelle pagine dello Stato civile per darai all'uomo che dichiarò di sposarle; ma poi fatte accorte del loro stato, perchè, non più ammesse alle pratiche religiose, si sentiranno umiliate in mezzo alle loro compagne spose legittime, e piangeranno la loro propria degradazione e quella de' loro figli, ammessi bensì al godimento de' diritti civili, ma non a quello dei sociali riguardi. Nel votarla adunque non vi sfugga dalla mente, o Signori, che di questa legge libertina la più sicura vittima e la più degna del vostro interesse sarà sempre la donna! Dagli apologisti di questa legge si è molto ripetuto e ripetesì l'immancabile, eterno alleluia delle parole: libertà, civiltà e progresso; ma potrà mai dirsi opera di libertà, civiltà e progresso il ridurre la donna non ad altro che ad oggetto di un materiale contratto, e dalla civiltà cristiana retrocedere alla pagana, e dalla spiritualità al materialismo? Vi è nulla di più strano del principio su cui vuoi che abbia il suo fondamento il matrimonio civile, della separazione cioè della Chiesa dallo Stato che sono due enti morali di cui fan parte integrante gli stessi individui, i quali per quella ideale separazione debbono a vicenda essere e non essere ad un medesimo tempo? Che le più eminenti magistrature del Regno abbiano dato il loro assenso a tal progetto di legge, come l'onorevole signor Ministro ci venne dichiarando, io sono del credere che, sebbene ve ne siano senza dubbio e ve ne debbono essere moltissime, questa, per quel ch'io ne penso, non sia una prova di più dello squisito sentimento morale di quella parte dell'alta nostra magistratura che confortò il signor Ministro a proporre siffatta legge.

**Presidente.** La parola spetta al signor Senatore Aniasi.

**Senatore Amari, prof.** Signori Senatori.

Dopo gli eloquenti discorsi del signor Senatore Cadorna e del signor Ministro Guardasigilli, il mio dire sarà molto più breve di quello ch'io lo avea divisato dapprima, allorchè vedendo combattuta da ogni parte una legge che io credo così giusta, così necessaria, sentii il dovere di sorgere a difenderla: dovere ispirato da una coscienza che certamente non è meno profonda di quella degli onorevoli oppositori della legge.

Io non replicherò gli argomenti detti, di certo meglio che io nol potrei fare, dagli onorevoli due Senatori che hanno parlato nello stesso senso mio.

D'altronde mi pare che nella presente questione gli argomenti si riducano a ben pochi; ed io dalla parte mia non ne vedo altri che i due principali, il primo,

cioè, se si debba considerare lo Stato come assolutamente separato dalla Chiesa, di modo che l'una potestà, la potestà civile, e l'autorità ecclesiastica si abbiano a tenere assolutamente indipendenti l'una dall'altra; il secondo se lo Stato abbia diritto, abbia dovere, di regolare la materia del matrimonio.

Sulla prima parte ho sentita fare espressamente o indirettamente una opposizione.

Si è detto: lo Stato e la Chiesa naturalmente non hanno che un solo ed unico soggetto, che è l'uomo; dunque questa separazione che voi sognate non si potrà mai mandare ad effetto veramente, assolutamente, perchè l'uomo si troverà sempre condotto dallo Stato e da una religione qualunque in due direzioni, che possono essere le stesse, e possono essere diverse.

A risolvere la quistione mi pare convenga considerare quale sia stato il progresso dell'umanità in fatto di governo.

Al principio delle società qualunque, noi troviamo la teocrazia; la quale per natura sua è la prima delle forme di Governo che si presenti ad un popolo un poco esteso ed un poco incivilito, non tanto però da lasciare all'autorità pubblica la forza di farsi necessariamente ubbidire. Ognun vede che cotesto Governo è per sua natura il più imperfetto.

Infatti ci insegna la storia che la teocrazia presto o tardi ceda il luogo a forme di Governo più mature. E si può dire che adesso non ne rimanga vestigio, perchè delle due teocratie che apparirebbero ne' popoli, da noi meglio conosciuti, cioè a dire l'islamismo ed il Governo attuale di Roma, l'islamismo che fu in origine pretta teocrazia è oggi deviato dal suo principio, è rimasto piuttosto un despotismo assoluto che un Governo a nome di Dio.

Dall'altra parte il Governo di Roma non fu mai teocrazia.

È un caso che il Governo pontificio si trovi attualmente il sovrano di fatto in Roma. Il Pontefice fu principe in una parte d'Italia per concessione imperiale; fu in fondo un feudatario dell'impero; donde la natura della sua autorità non è, a dir propriamente, teocrazia. Il papato esistette, splendè molto prima che non nascesse il governo temporale: e quando il governo temporale arriverà, come è probabile al suo termine il quale forse non è molto lontano, certamente resterà l'autorità spirituale della chiesa, il Pontificato sarà più grande e più rispettato di quello che la storia non ce lo mostrò dal nono secolo fino al decimonono.

Alla teocrazia succede una forma quasi uguale e contraria: il governo sacerdote.

Questo come ognun sa, era precisamente il reggimento dei popoli più illustri dell'antichità, di Roma e della Grecia; i loro governi erano anco pontefici. Questo reggimento, se non quanto l'altro, è pur sommamente difettoso, è contrario al vero principio della civiltà; facilmente ei trascorre alla tirannide. Questa forma di Governo è quella che porse la cicuta a Socrate, quella

che crocifisse Gesù Nazareno, che sparse a fiumi il sangue dei martiri del cristianesimo.

Dopo queste due forme, seguì, grazie al continuo e necessario progredimento dell'umanità, una terza, cioè il Governo civile, separato più o meno perfettamente dalla religione. Nella quale divisione era forse nella storia primo esempio, o almeno l'esempio più splendido, il cristianesimo: nè io ho bisogno di replicare ciò che Cristo diceva e che il suo regno non fosse di questo mondo; che si dovesse dare a Cesare quel che era di Cesare e a Dio quel che era di Dio. » Appari dunque al primo nascere, limpida, lucidissima la formola della separazione del potere spirituale dal potere temporale. Ed infatti durò incontaminata, finchè durarono le persecuzioni: l'esito delle quali provò che il governo sacerdote non era sufficiente con tutti i suoi tormenti, con tutti i suoi supplizi, non era sufficiente a domare la coscienza umana.

Quando il Governo si convertì al cristianesimo la separazione cominciò a dileguarsi: e per qual ragione? Perchè la società romana già barcollava. Anche ai tempi di Costantino, l'impero rimanendo grande di ordinamento, di ricchezze e di territorio, e potente nelle armi, già sentiva venir meno le sue fondamenta; onde si appigliava all'aiuto della nuova società resa forte dalla moralità, dalla fratellanza, da quel principio appunto che mancava al governo sacerdote di Roma, agli imperatori romani pontefici. Si cominciarono così a mescolare le due potestà, delle quali la più pura, la potestà religiosa era nata assolutamente separata dalla civile, anzi l'aveva sdegnosamente respinta.

Di lì a poco, tra i romani o sudditi loro imbarbariti e tra i barbari veri, accadde nell'Europa una strana confusione; il regno della violenza, dell'ignoranza, della superstizione; l'anarchia ne' suoi aspetti più luridi e spaventevoli. Allora la Chiesa, la quale già si trovava abbastanza lontana dalle sue pure sorgenti e turbata da tutti i vizi del secolo, la Chiesa diè di piglio dove potè e quanto potè all'autorità. E noi la vediamo legislatrice in Spagna dettare leggi, la vediamo più tardi sovrana nel centro dell'Italia, noi la vediamo qua e là in Italia ed in Germania magistrato civile e feudatario.

Ecco la prima confusione delle due potestà. E qui non ho bisogno di ricordare gli scandali che avvennero dappertutto durante il medio-evo da questa confusione; non ho bisogno di ricordare come il potere civile a frusto a frusto, e con grandissimo travaglio sia andato ritogliendo dalle mani dell'autorità usurpatrice i diritti che a lui solo appartenevano.

Prima di lasciare quest'argomento, io voglio allontanare le difficoltà che si mettono innanzi alla separazione allegando l'unità del soggetto delle due potestà. Io credo che l'uomo può benissimo stare in mezzo a queste due potestà, assolutamente separate l'una dall'altra. Sta l'impero dell'una in terra, dell'altra in cielo: tra i due si stende uno spazio vastissimo anzi incomensurabile non soggetto al principe, nè al pontefice;

territorio d'una repubblica che si chiama la morale, la coscienza umana. E questa si lascia bene consigliare dall'uno dei poteri coi premii, colla pene temporali, coll'insegnamento dei principii eterni della giustizia; si lascia consigliare dalla religione coi premii e le pene dell'altro mondo, e con i principii d'una giustizia più elevata che non è la giustizia terrena: ed ascolta i consigli, li giudica a suo modo; poi a proprio rischio e periglio segue i suoi impulsi, segue la sua volontà. Se non fosse stato per la coscienza umana che resistè ad un tirannico potere sacerdotale e civile, voi sarete ancora pagani, o Signori, ed il cristianesimo non avrebbe trionfato. La coscienza umana va rispettata dagli altri due poteri se non foss'altro per propria sicurezza loro; poichè senza quella l'uno soggiogherebbe l'altro. Nella coscienza umana sta la morale; confinante con lo Stato e con la religione, ma indipendente dall'uno come dall'altra. Per sola virtù della coscienza indipendente possono stare separati e sicuri lo Stato e la Chiesa appo le nazioni civili.

Passiamo ora al dritto di regolare il matrimonio civile.

Su questo evidentemente non è uopo di spendere parole. Come il matrimonio è uno degli atti più gravi, più solenni della vita sociale, così non si può negare al potere civile il diritto di regolarlo. E badate bene che io dico atto e non contratto: perchè comprendo benissimo che il matrimonio non è patto chè si possa rassomigliare a tutti quegli altri che regolano gli interessi materiali. Il matrimonio è l'assunzione solenne di un dovere dinanzi alla società; ed il contratto, e gli interessi materiali hanno tanta parte nel matrimonio, occupano un grado tanto inferiore, quanto, o Signori, potrebbe darsi allo stipendio nell'ufficio del magistrato, nel dovere del soldato, del professore, di un ufficiale pubblico qualunque. Certamente in questi casi il legame che si contrae collo Stato, con la patria non è mica lo stipendio che si prende, ma il dovere che si promette di adempiere; nella stessa maniera che il legame del matrimonio non istà nel contratto, ma è il dovere che si assume dinanzi alla società. Signori, ognuno sa, e dinanzi ad un'Assemblea così dotta, io non ho bisogno di dichiararlo, che la Chiesa non pretese fin da' suoi principii di regolare il matrimonio.

La Chiesa conferì il sacramento, ma tra questo e il patto sociale del matrimonio corre tanta distanza, quanta tra il fatto e l'opinione, tra il finito e l'infinito. Io non verrò a dare nè molti nè pochi tra gli innumerevoli esempi, che si potrebbero addurre delle antiche pratiche della Chiesa in fatto di matrimonio. Ne alleggerò un solo, uno, del quale credo che gli oppositori non possano contrastare l'autorità.

Era il fine del sesto secolo; la Chiesa romana possedeva in Sicilia vastissimi poderi, chiamati *Masse*, pieni di brattami e di schiavi. La legge iniqua dei tempi dava al padrone il diritto di regolare il matrimonio di questi schiavi, di vietarlo, di fare che questa parte del suo bestiame si unisse ad altri schiavi, a comodo suo

e non di quelli. Ebbene! Si scriveva da Roma al fattore di una Massa in Sicilia: *Badate severamente che gli schiavi nostri non si uniscano mai a donne degli altri poteri, non ne pigliano altrove che ne' nostri*. Quegli che scriveva l'epistola, il padrone del podere, era il Papa: il Papa era San Gregorio, Gregorio il grande. Signori, io non dirò nulla che possa offendere la coscienza di nessuno, nè di gettare una macchia sopra una delle più grandi glorie italiane, sul nome dell'ultimo degli antichi Romani. Pur mi concederete di concludere che San Gregorio, quando scriveva così, sapeva che il diritto che esercitava era il diritto del padrone, era il diritto delegatogli dalla podestà civile, bene o male che fosse, che certamente quelli non erano tempi in cui si potesse d'un tratto sradicare la servitù, quantunque San Gregorio avesse incominciato a procacciarlo in certa misura.

San Gregorio sapeva bene che non disponeva del sacramento, perchè di certo non avrebbe osato limitarlo per interesse mondano, per causa di economia rustica!

In fondo io veggio che non tutti gli onorevoli oppositori ricuserebbero allo Stato il diritto di regolare i matrimoni; se male non m'appongo sono stati pochissimi a negarlo.

L'argomento che si è allegato dalla più parte è stato il seguente:

Se questo diritto è regolato già dalla Chiesa; se la maggior parte degli italiani riveriscono questa Chiesa, perchè dovete entrare voi di mezzo con un rito nuovo?

Se non erro, questo è l'argomento che si allegò.

Ebbene io credo quest'argomento fallace in diritto ed in fatto.

Se pur fosse vero che tutti gli italiani ubbidissero perfettamente la Chiesa cattolica, apostolica, romana, non sarebbe di certo tolto allo Stato il diritto di regolare il matrimonio.

Ma che dico non sarebbe tolto il diritto? Lo Stato avrebbe sempre il dovere di regolarlo, come ha il dovere di provvedere a tutte le parti del governo civile. Per usare un'espressione divenuta celebre nella storia moderna, sarebbe lo stesso che esigere da noi che dessimo la chiave di casa nostra in mano ad un terzo; la chiave anzi de' nostri talami.

Havvi un'altra considerazione. E se queste mani estranee fossero sempre state fedeli verso di noi, si potrebbe pur dubitare per cortesia: ma, Signori, queste mani non sono state sempre fedeli, nè lo sono adesso.

In ogni modo, come la Chiesa ha di certo il diritto di regolare la comunicazione del sacramento in tutti i modi che a lei piaccia; come, oltre i dogmi, si ha da seguire la disciplina ecclesiastica, la quale può essere mutata dai concilii, può esser mutata secondo i vari casi dalle dignità ecclesiastiche, così egli è evidente che si possono trovare stabiliti per il matrimonio ecclesiastico, degli ordini, delle condizioni che assolutamente tornerebbero incompatibili con la sicurezza e lo interesse dello Stato. Potrebbe, anzi do-

vrebbe la Chiesa assicurarsi che i due sposi appartenessero alla sua comunione, assicurarsene in tutti i modi che possa riscogitare, perchè la Chiesa non può conferire il sacramento a chi non ne sia degno; non può conferire il sacramento ad un eretico, non può conferire il sacramento ad uno scomunicato. Il verificare, l'appurare la fede di colui che si presenta per ricevere il sacramento, questo certamente è diritto della Chiesa.

Ora se l'autorità ecclesiastica in questa stagione, in cui si converrà che non andiamo precisamente di accordo, esigesse per lo sacramento del matrimonio la rinunzia di certi doveri civili, se esigesse il riconoscimento di certe proposizioni, di certe teorie del tempo di Gregorio VII e di Bonifazio VIII delle quali si è fatta adesso una nuova edizione con aggiunte e correzioni, se la Chiesa pretendesse ciò o qualcosa di somigliante, allora che accadrebbe? Allora dovremmo forse fare intervenire i carabinieri, i quali non ci entrano nè punto nè poco; o dovremmo soffrire che le mogli nostre e de' nostri figli fossero dichiarate dal pulpito concubine, e la prole bastarda? La conseguenza è logica.

Vengo all'argomento di fatto. Si dice: siamo tutti cattolici o quasi, perchè stabilire una formola nuova la quale riesce molesta, la quale porta inciampi, mentre tutti dovete osservare il consueto matrimonio ecclesiastico? In primo luogo non avrei bisogno di provare l'inesattezza del fatto, quando sappiamo tutti che vi sono de' protestanti di varie professioni, vi sono degli israeliti; ma veniamo ai cattolici stessi. I cattolici attualmente in Italia, Signori, parliamo francamente, e senza reticenze, come si conviene a legislatori, i cattolici attualmente in Italia non professano tutti la stessa fede; sulla disciplina ecclesiastica per lo meno corrono idee molto diverse; nè tutti i cattolici italiani al certo seguono l'autorità suprema ecclesiastica, se non che in una misura la quale pazzerebbe abbastanza di scisma. Or come vorreste obbligare questi tali credenti che sono cattolici nel sentimento loro, ma non agli occhi delle dignità ecclesiastiche, come li vorreste obbligare a seguire una forma alla quale ripugni la loro coscienza? Oppure come vorreste obbligare, io già lo dissi, ed egli è bene che lo replichi, come vorreste obbligare la Chiesa a dare un sacramento a coloro che essa respinge, che è in diritto di respingere dal suo seno? Noi le abbiamo viato ripudiare i morti; potrà ben ripudiare i vivi! Gli oppositori che si sono fatti a suggerire alcune modificazioni agli articoli sul matrimonio civile, hanno trovato un compenso; hanno detto che il matrimonio ecclesiastico sia fatto da ognuno secondo la sua confessione, anzi si è detto secondo la sua religione. Ma questa enorme concessione, io lo confesso, non è logica; e se la si faccia dal Senato non so sino a qual punto la Chiesa la ammetterebbe. Io non sono teologo, nè mi voglio lanciar nello esame se la Chiesa sarebbe per ammettere la concessione o no, ma mi pare poco logica tolleranza così fatta. In ogni modo hanno parlato di religione questi Signori, ebbene

non si sono accorti che messi su per questo sdrucchiolo delle concessioni sono andati molto più giù di quello che potevano, se si presentasse un matrimonio celebrato secondo il rito musulmano lo dovrebbero ammettere ed anco quello dei Mormoni e di altri, perchè non si è fatta parola nemmeno di sette del Cristianesimo, ma si è detto religioni.

Finalmente l'onorevole Gbiglini che fu il primo a proporre questo temperamento, vedendosi strascinato giù dalla logica delle concessioni, volle afferrarsi a qualche attergo sì che non piombasse proprio nel matrimonio civile; ed ei trovò la vittima bella e pronta. « Mi si chiederà, ei disse, quegli che non crede di dover praticare alcuno rito religioso non dovrà dunque prender moglie? Costui risponde non può essere che un ateo. » Il che ha provato citando Giorgio Sand. (*Maritima*) Ma, data per tal modo la definizione dell'ateo, ei rincalzava, ei rispondeva di no, « perchè l'ateo non può avere esistenza giuridica nel Regno d'Italia. » Queste conaequenze mi sembrano poco d'accordo col principio della libertà di coscienza ormai stabilito presso tutti i popoli civili, col diritto d'ogni cittadino che nessuno venga a domandargli qual sia la sua fede. E poi corre gran differenza tra l'ateismo e il non professare nessuna religione che abbia riti stabiliti e sacerdozio; e questa parola ateo è una di quelle cui si sono date nel mondo le interpretazioni le più pazzo e ridicole.

Gli scrittori bizantini per quattro secoli parlarono sempre degli atei saraceni; dei poveri musulmani, io dico, i quali non scrivevano mai nè una lettera nè due righe qualunque senza incominciare col *bismillah*, e non ammazavano mai animale che servir dovesse di cibo, senza profferire similmente il nome di Dio, il quale ripetevano e ripetono tuttavia centinaia di volte al giorno.

Signori, di simili accuse sono piene le istorie; si è sempre detto ateo a colui che si vuole vituperare ma pur non si può chiamare nè ladro nè assassino.

Ci sono poi tante sette religiose, o scuole se volete, poichè la parola setta è mal sonante, le quali non seguono i dommi di alcuna religione professata da intere nazioni, e pure riconoscono una Divinità: per esempio gli unitarii, scuola che ha fatti molti progressi in Inghilterra ed in America, i quali non potete certamente chiamare atei, e frattanto voi li rigettereste dal matrimonio. Oppure se si adoperasse lo espediente, che veniva proponendo l'onorevole Senatore Sclopis, inventereste appunto per coteste scuole di deisti, o di filosofi il matrimonio civile. E così inoltre verreste a fare una legge speciale per ciascuna comunità religiosa, e darestes così agli israeliti un matrimonio loro speciale, ai cattolici quello del Concilio di Trento, un altro a ciascuna confessione di protestanti, e non so quanti altri ancora a ciascuna religione, setta o scuola; in guisa che il titolo del nostro Codice, che tratta del matrimonio, sarebbe un centoue, un arlecchino di mille colori; e questo, o Signori, non si può permettere, che non

puossi permettere che siavi una classe di cittadini, a cui si diano minori diritti d'un'altra.

I panteisti, gli scettici, i miscredenti, i razionalisti, in qualunque modo vogliate chiamarli, se esistono, e penso ve ne siano, son pur cittadini, e possono pur essere uomini onesti; con qual ragione, con qual pretesto negate loro il matrimonio, o concedete loro una forma di matrimonio di grado inferiore; con che giustizia togliete o acemate ad essi questo diritto principale d'un cittadino, li riducete ad una specie di paria, li riconducete a quello stato in cui viveva la plebe romana prima che una legge combattuta le avesse dato i matrimoni?... .

Senatore Sclopis (*con forza*). Nessuno ha mai emesso queste opinioni.

Senatore Amari, *prof.* Ciò sarebbe la conseguenza non dell'opinione del Senatore Sclopis, ma di quella emessa dall'onorevole Senatore Gbiglini, e l'opinione dell'onorevole Senatore Sclopis, il quale ha avuto la bontà di interrompermi, produrrebbe precisamente quel centone di cui io parlava, centone di sette o più colori in cui. . . .

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Senatore Amari, *prof.*... in cui vi sarebbe pei miscredenti, per quelli che non professano religione, il matrimonio civile; per gli israeliti il matrimonio giudaico; per i cattolici quello del Concilio di Trento, e per ognuna di tutte queste varie sfumature di religione quello che le congregazioni speciali ammetterebbero.

Io non ho bisogno di dire che questi temperamenti sono ingiusti e assurdi in qualunque modo si vogliono mantenere; perchè non basta nè la dottrina, nè l'acume dell'ingegno, nè la benevolenza dell'animo, non bastano a trovare in questa materia una via dalla quale si possa uscire, fuorchè la via larga, la via grande della separazione dello Stato dalla Chiesa e dell'uguaglianza civile. Tutti questi sistemi ibridi ci porterebbero a mille conseguenze, le una più pericolose delle altre. Per esempio si ammette il matrimonio celebrato dai preti delle religioni riconosciute; ma questo porta la necessità di riconoscere le religioni, ed è evidente, perchè altrimenti ognuno potrebbe inventare una religione, mettere addosso al primo che incontri una foggia da maschera e dire: questo è il prete della mia religione. Tutti lo potrebbero fare.

Dunque è necessario che si stampino le tabelle, si pubblicino le tariffe delle religioni. Ebbene, domando io, a chi darete questo diritto, questa autorità? La darete alla Chiesa? Ma la Chiesa sarebbe molto imbrogliata, molto imbarazzata e non vi ringrazierebbe punto.

La darete allo Stato? Ma imprudenti! Non vedete che allora avreste permesso allo Stato di entrare nel tempio, anzi gli avreste data l'occasione di scaltar le fondamenta del tempio!

Signori, non c'è ripiego, non c'è riparo; la questione ha una sola uscita: la sola via giusta, la sola via diritta, la sola via santa, è che il matrimonio sia rego-

lato dallo Stato, per la sua parte, sia benedetto da qualunque religione secondo le sue credenze e i suoi rui.

Io non veggio qui l'onorevole Senatore Cadorna, che se egli fosse presente gli vorrei dire quanta invidia provai sentendolo discorrere di un argomento che io mi ero messo in capo di toccare, perchè veramente era quello che in questa questione più mi colpiva e quasi mi tormentava. Tutti gli oppositori della legge si scagliavano contro quella come se si trattasse di proibire il matrimonio ecclesiastico, come se si trattasse di obbligare i cittadini a darsi la fede di sposi dinanzi l'altare di qualche divinità pagana che non voglio nominare nel Senato, oppure dinanzi l'altare di quella Dea Ragione che ho sentita ricordare più volte; perchè a taluni piace di mescolare insieme pur troppo il bene ed il male, di confondere il sublime ed il ridicolo di quella grande e salutare crisi della umanità che si chiama la rivoluzione francese, la quale se portò dei mali passeggeri, portò dei beni durevoli anzi eterni alla società europea. (*Bravo*)

Nella legge proposta a dir vero non veggio nè l'obbligo di andare a bruciare incensi a piè d'una divinità pagana, fusse anche la Dea Ragione; non veggio altro obbligo che di presentarsi all'Autorità municipi; e io non credo che il tavolo municipale sia un altare pagano e molto meno che i Sindaci (me lo permetta l'onorevole Stotto-Pintor) siano i simulacri della Dea Ragione; e parini non si faccia forza alla coscienza di alcuno obbligando gli sposi d'andare a dichiarare il nodo in cui si avvincano dinanzi un ufficiale pubblico, il cui titolo, non so perchè, ecciti il riso di alcuno....

Senatore Stotto-Pintor. Domando di parlare.

Senatore Amari, prof.... Ma è sempre il rappresentante dell'autorità pubblica, è il rappresentante della società: grande o piccolo che sia, vestito o no di toga, il Sindaco è il rappresentante della società e a lui tutta la società deve rispetto quando è in quella qualità che si presenta.

Dunque ho detto tra me, e perchè si fa tutto questo scalpore? Non è il primo esempio, o Signori, che la Chiesa gridi di essere calpestata, gridi che si faccia violenza ad alcune delle sue libertà, quando invece di libertà le si toglie un monopolio, le si proibisce un abuso. Questa pretesa violazione di libertà l'ho letta tante volte nella Storia, l'abbiamo veduta tutti; ogni esenzione dai pesi pubblici che si cancellava, ogni foro particolare che si aboliva era chiamata violazione della libertà ecclesiastica. Mi pare che il caso sia precisamente lo stesso quando si fa tanto rumore non già perchè si voglia proibire il matrimonio ecclesiastico, che nessuno vuol proibire e che si permette avanti o dopo il matrimonio civile, ma perchè in tutto il Regno di Italia si toglie alla Chiesa il diritto esclusivo di fare i matrimoni, e in molte provincie d'Italia si aggiunge una formalità, la quale non esisteva. Veramente, o Signori, questo è uno scambiare la questione, è un pre-

sentarla attraverso di una lente che la contraffà e la capovolge.

Questo mi ha fatto risovvenire un aneddoto, anzi dirò un fatto storico chè l'è molto più grave di un aneddoto, raccontatomi da Guglielmo Pepe di cara e sacra memoria

Il generale Guglielmo Pepe nel 1820 era chiamato nella reggia di Napoli, quando Ferdinando, il vecchio Ferdinando I, fu obbligato a proclamare la costituzione. Povero Ferdinando, andava per le sale della reggia mormorando, libertà, libertà, tutti vogliono la libertà ed a me solo hanno tolta la mia libertà!

Io credo che il lamento che si fa oggi dai fautori del clero non sia molto dissimile da quello di Ferdinando terzo o quarto e poi primo dei Borboni di Napoli.

Io concludo, o Signori, che si approvi la legge, la legge che è giusta, la legge che non offende nessuna coscienza, nessuna religione. La Chiesa benedirà i matrimoni, lo Stato accorderà loro il diritto, riconoscerà la dichiarazione del dovere e dell'obbligo degli sposi in una materia che certamente è fondamentale nella costituzione della società. (*Segni di approvazione*)

Presidente. È chiamato a parlare il Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. Il motivo per cui ho chiesto la parola, non è, o Signori, la speranza di poter arrecar nuovi lumi alla presente gravissima discussione; io l'ho chiesta unicamente per adempiere al dovere, che io stimo impostomi dalla circostanza, di palesar francamente le ragioni che mi determinarono a votare, come io voterò.

I ministri della Corona, bramosi di cooperare potentemente all'unificazione delle diverse italiane provincie giudicarono opportuno sottoporle, il più presto possibile ad una unica legislazione, e ne presentarono l'insieme ai due rami del Parlamento. Accettata l'urgenza di una proposta di legge cotanto vasta, fu forza che nel discutere, si lasciasse da parte, se non lo spirito, almeno la lettera dell'articolo 55 dello Statuto fondamentale.

Io tenni dietro alle discussioni che ebbero luogo, ed ammirai il leale attaccamento allo Statuto, lo zelo per le prerogative parlamentari, l'eloquenza, la profonda dottrina, il senso pratico, e la nobile e coraggiosa indipendenza dei varii oratori. Con sì eletta copia di lumi non mi fu difficile vedere fino a qual punto, in vista del pubblico vantaggio, si sarebbero potute secondare le istanze ministeriali; ma disgraziatamente era rimesso in campo un progetto, a riguardo del quale tenni e tengo tuttora impossibile ogni transazione.

Io parlo, o Signori, di quella parte del Codice civile che concerne la costituzione della famiglia, parlo del matrimonio civile. Antico oppositore a questo progetto, vedendolo ricomparire, ho creduto mio debito riandare le mie convinzioni, e le riandai spassionatamente; ma lungi dal trovar cosa che mi inducessa a mutarle,

o almeno a modificarle, tutto mi riconfermò in esse viemeglio.

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia disse alla Camera dei Deputati « vi presentiamo il contratto del » matrimonio civile nella sua *purità*, nella sua *indipendenza*, rendendo omaggio al principio della separazione dei due poteri come alla più preziosa conquista della civiltà moderna. »

Queste parole mi parvero belle, e le ho meditate. Permettetemi che vi comunicai in succinto il risultato delle mie meditazioni. Cominciai dal riflettere alquanto sulla natura della purità del contratto progettato e non tardai ad accorgermi ch'era facilissima a sfumare. Questo contratto, dissi fra me, è apparecchiato principalmente per i cattolici che sono la gran maggioranza dello Stato. Consideriamolo dunque rispetto ai cattolici. Essi lo celebreranno prima o dopo del religioso a libero piacimento. Mettiamo che il celebrino prima, che sarà per essi? Un bel nulla; giacchè sanno che l'autorità da loro riverita, la qual fu ed è in possesso del matrimonio, perchè sacramento, ha da secoli dichiarato nullo il contratto matrimoniale, non celebrato nelle forme e colle solennità da essa prescritte. Mettiamo che lo celebrino dopo il religioso; in questo caso il matrimonio sarà già bello e concluso, e il contratto civile sarà non un contratto, ma un nudo simulacro che non conclude nulla. Ognun vede che per i cattolici la cosa è in questi termini nè più nè meno. Ora non mi chiedete, o Signori, se questa legge sarebbe per riuscir tale da incutere quel rispetto che incuter devono le leggi serie, e veramente degne del nome. Che effetto possa produrre nell'animo dei cattolici una inutile e nuda imitazione del rito a cui sono accostumati, non è mestieri che io il dica. Ma seguiamo.

Il signor Ministro dice che il contratto del matrimonio civile è presentato nella sua indipendenza. Io posi mente a questa indipendenza, e la trovai al tutto nuova. Un contratto è propriamente nella sua indipendenza quando è regolato, concluso e sanzionato dalla autorità a cui naturalmente si riferisce, e pel matrimonio dei cattolici questa è l'autorità religiosa. Siffatta verità fu oramai proclamata in tutti i tuoni. Fu detto e provato che il diritto delle nozze è nell'uomo un diritto originario, come la libertà individuale, quella della coscienza, la personalità e simili; e perciò extrasociale, sul quale indarno la società civile si arrogerebbe un potere costitutivo; e che la sola autorità religiosa è possente a sanzionare il vincolo degli animi, che è la parte essenziale e più nobile del matrimonio, imponendo in nome della Divinità ai coniugi l'amore, la fedeltà, l'indulgenza, la tolleranza reciproca, e raccomandando loro la virtuosa educazione della prole. Dove è l'autorità civile che osi ripromettersi di poter fare altrettanto con mezzi quanto efficaci, altrettanto nobili e degni della natura razionale dell'uomo? Ora io mi domando se un progetto di legge che dice ai cattolici: io non mi curo se il vostro matrimonio sia o non sia celebrato secondo la vostra religione; ma vi

avverto che se non verrete a celebrarlo, o almeno a farne le mostre, davanti al magistrato civile, esso non sarà riconosciuto, nè protetto dal potere sociale, sia un progetto che presenti il contratto del matrimonio nella sua indipendenza, ovvero che ne lo spogli, costringendolo ad assoggettarsi ad un potere che gli è estraneo? La risposta non mi par dubbia, e son tentato di mettere a un fascio le vantate purità e indipendenza del contratto del matrimonio civile.

Da quanto brevemente accennai, parmi si possa di già argomentare di che natura sia l'omaggio reso al principio della separazione dei due poteri, di cui parla il sig. Ministro di Grazia e Giustizia: questo omaggio importa di già che il potere civile dichiara che in fatto di matrimonio, checchè ne avvenga, non riconosce affatto il potere religioso. Or ora toccheremo di altri inconvenienti più gravi, che volgono a senso, direi quasi ironico la parola omaggio almeno per quanto riguarda il potere religioso. Prima però deggio confessare che non seppi farmi un'idea chiara e netta di ciò che importi il principio della separazione dei due poteri. Ognun sa che il potere civile e il religioso sono tra loro distanti che ciò non di meno, attesachè hanno a soggetto comune l'uomo considerato sotto differenti rispetti, hanno dei punti di contatto indeclinabili, e ciò ancorchè l'uno e l'altro non esca punto dalla cerchia assegnata al loro rispettivo svolgersi, ed operare. Questa distinzione attuata completamente nella pratica sarà senza dubbio una delle più preziose conquiste della civiltà moderna, e ne verrà un gran bene all'uomo perchè assicurategli finalmente in modo stabile la libertà di coscienza potrà tendere tranquillamente a perfezionarsi al dal lato civile che dal religioso. Ma la separazione di due poteri, che hanno comune il soggetto, cioè l'uomo avente simultaneamente rapporti cogli altri uomini e colla Divinità, è ella possibile? Io tengo che no; a meno che non si tenti provocarla, suscitando opposizioni e lotte, il che per fermo sarebbe un omaggio assai strano, e la faccenda riuscirebbe ben altro che una preziosa conquista. Ora e perchè nol dirò apertamente? Una di queste opposizioni e lotte stassi appunto celata sotto il progetto del matrimonio civile. In che modo? Ecco: il progettato matrimonio urta contro la più preziosa delle libertà, la libertà di coscienza, e perciò suscita una opposizione e una lotta tra il potere che sostiene il matrimonio civile e quello che è incaricato di proteggere e dirigere la libertà di coscienza. Vediamolo brevemente. La libertà di coscienza importa che l'uomo possa esercitare i suoi diritti e compiere i suoi doveri religiosi, senza tema di molestia, danno o violenza di sorta.

Premesso ciò, osserviamo come si comporti a questo riguardo la legge proposta. Essa lascia a ciascuno la libertà di contrarre matrimonio secondo la propria religione, ma dichiara di non riconoscerlo, di non tenerne alcun conto; essa non riconosce e non protegge che il matrimonio celebrato dinanzi alla civile autorità; questo solo crea ai coniugi, e ai figli analoghi diritti ci-

vili. I soggetti a questa legge sono, o cattolici, o protestanti o ebrei. Tra i primi non può aver luogo divorzio propriamente detto, perchè il loro matrimonio se è valido, è indissolubile; ma i protestanti e gli israeliti hanno i loro casi di divorzio. Supponiamo ora che un matrimonio tra cattolici sia dichiarato nullo, e che due coniugi protestanti o ebrei abbiano fatto divorzio a norma delle rispettive lor leggi religiose. Che ne verrà? ne verrà che se uno dei detti coniugi ricuserà separarsi, l'altro sarà costretto a convivere con lui, a dispetto del suo diritto, e contro i dettami della sua coscienza, per la ragione che il loro matrimonio civile resta valido, e protetto dalla legge; se poi si separeranno volontariamente, restando sempre valido il loro matrimonio civile, saranno dalla legge impediti di passare a nozze ulteriori. Che dirassi poi del caso in cui gli impedimenti sanciti dai due poteri non fossero tra loro concordi? Queste, voi lo vedete, o Signori, sono le conseguenze immediate del matrimonio civile. Vedete pure a che condizioni venga ridotta la libertà di coscienza, e che non isfugge al vostro senno, che i due poteri invece di restar separati, contro l'aspettazione del signor Ministro restano inevitabilmente e permanentemente in lotta fra loro. Son quindi in diritto di affermare che le apparenze del progetto di cui parliamo son ben diverse dalla sua intima natura e sostanza; esso pare favorire la libertà di coscienza, e la manomette; pare favorire la distinzione dei due poteri e li condanna ad essere in urto tra loro; si annunzia come mezzo a promuovere l'unificazione dello Stato, e giuoca a rovescio, andando a ferire i sentimenti più suscettibili, perchè più intimi e più delicati quai sono i religiosi, turba le coscienze, cagiona inutili disturbi alle famiglie, mette a contrasto i due poteri, e ne impedisce l'azione armonica ed oltre a tutto ciò può eziandio divenire, se non causa, almeno occasione di fatti iniqui e scandalosi. Per convincermene, o Signori, non m'occorre altro che fingere il caso di due cattolici, o protestanti, o ebrei unitisi mediante il matrimonio religioso, senza presentarsi alla celebrazione del matrimonio civile. Se un di questi coniugi, dissi tra me, per malizia, per interesse, per capriccio o per un motivo qualunque si presenterà a celebrare il matrimonio civile con un'altra persona, vi sarà egli ricevuto? È probabile anzi è certo che sì; atteso che la legge non riconosce e non cura il matrimonio religioso. E allora la società sarebbe costretta a vedere... Signori, non oso e non devo dir di più. Ma questo caso è ipotetico.... Io pel primo lo dico con tutta sincerità, vorrei poterlo persuadere; ma le passioni, le seduzioni, le infedeltà, in una parola i malvagi istinti, e il mal costume che rotono la società, me lo impediscono.

Io ho finito di declinare il quadro che mi sono formato per rappresentarmi in breve la intima natura, e gli effetti del contratto del matrimonio civile. Contemplando questo quadro sento che non posso far altro che respingerlo, e lo respingerò. Mi duole che per conseguire un fine che si sarebbe potuto conseguire con una

semplice registrazione obbligatoria del matrimonio religioso, si sia fatto capo a un mezzo che mi si affaccia tanto nocivo e tanto gravoso. Mi ricordo che nel 1852, il progetto del matrimonio civile comparve in quest'aula caldeggiato, e sostenuto assai. Ma la calma ragione lo contemplò, il riconobbe, lo giudicò, e con atto di nobile e coraggiosa indipendenza lo respinse. Questo atto il paese nol dimenticò, e nol dimenticherà perchè lo ascrisse fra i benefici più segnalati.

A questo atto tutti i buoni pensano con desiderio, e aspettazione grande. Si ripeterà?... Io lo bramo, e lo spero.

**Presidente.** La parola spetta ora al Senatore Pinelli.

**Senatore Pinelli.** Io ho ascoltato discorsi di vari oratori pieni di aeree sentenze e di elevate considerazioni morali. In alcuno particolarmente l'arte del dire fu spinta molto avanti sul proposito delle opinioni che sembrano bilanciarsi in questa assemblea intorno al sistema da adottarsi sul matrimonio: e si divisarono fustose conseguenze della proposta che racchiude il progetto del Codice civile, per la differenza che nelle venturose generazioni avrebbe a deplorarsi di matrimoni gli uni benedetti e gli altri no, onde fiacchezza di moralità di una parte di queste progenie e pericoli di ogni maniera per la patria.

Io non avrei desiderato di entrare in questo arringo, in cui se non mi può fallire certamente la convinzione della bontà della causa che io difendo nel progetto di legge che vi è proposto, giustamente avrei a temere mi venga meno la lena e la facondia. Mi rimane però un compito più modesto che adempirò nel miglior modo mi venga fatto, il restituire cioè a suoi veri termini la questione che da tutte le parti mi sembra essere stata alquanto spostata.

Il matrimonio è essenziale al bene del consorzio civile e dello Stato. Esso è l'elemento costitutivo della famiglia, nel tempo stesso che è causa di moralità per la vita civile. Quindi non è vero, o Signori, che la legge mirando ad organizzare l'elemento giuridico del matrimonio, debba fatalmente, per così dire, lasciare in non cale l'elemento morale. La moralità è inseparabile da questa consociazione di tutta la vita che racchiude in se stessa per così dire tutto l'avvenire della società.

E qui io sarei curioso di sapere, come rimossa l'azione dell'autorità civile dalla costituzione del matrimonio, intenda il Senatore Siotto-Pintor fissare i limiti e le differenze tra il matrimonio e le altre unioni che egli chiama non riconosciute, ma che le legislazioni di tutti i paesi si accordarono a chiamare illegittime e che la pubblica morale non meno ripr. va. Per lo meno diverse a questo riguardo erano le opinioni dei compilatori della legislazione Giustiniana, mentre leggiamo nelle istituzioni « nuptias contrabunt cives romani qui secundum legum praecepta coeunt. »

Ho parlato della legge morale come insita nel ma-

matrimonio stesso: ora chi ignora il legame strettissimo della morale colla religione? Io quindi ne deduco che qualunque sia la diversità di sistema che possa adottarsi nelle relazioni tra Chiesa e Stato, questa disquisizione può ben lasciarsi da parte, quando si tratta di definire le reciproche azioni, che lo Stato e la Chiesa hanno per ufficio proprio di spiegare intorno al matrimonio.

Il matrimonio cristiano (chi può dimenticarlo?) è infinitamente superiore a quelli di tutta l'antichità. Presciudendo da quel mistico significato che si accordano a riconoscerci anche le comunioni non cattoliche che non lo ammettono nel novero dei sacramenti, la sua superiorità nasce da che meglio soddisfa al bisogno di cimentare l'intima unione degli animi, sicchè con tutte le loro potenze i coniugi cospirino ad un medesimo fine. Questa è la virtù che, giusta la definizione del Concilio di Trento, è propria del sacramento.

Eppure, o Signori, nelle relazioni colle leggi civili noi vediamo a questo bisogno diversamente soddisfarsi nelle diverse epoche della legislazione susseguente all'avvenimento del cristianesimo. L'onorevole Mameli, che ne' frammenti de' giureconsulti scelse quello con cui Modestino nel definire il matrimonio vi inseriva una reminiscenza della consacrazione pagana (Modestino, io credo, non era il miglior cattolico), l'onorevole Mameli credo, converrà meco, che in tutto il corpo del diritto giustiniano non si incontra una sola riga che dimostri la necessità per l'esistenza del matrimonio del rito della Chiesa. E nelle stesse novelle Costituzioni di Giustiniano non altro ci è dato di riscontrare che una specie di registro di matrimonio tenuto presso la Chiesa bensì, ma da persona che appena ha carattere ecclesiastico e senza che nulla si sancisca circa la celebrazione religiosa del matrimonio; ecco quale per quasi ben sei secoli della Chiesa durò la legislazione in questo argomento del matrimonio.

Solo nella costituzione di Leone Armeno, una di quelle date in condizioni di tempi in cui minima poteva essere l'influenza in Italia il rito religioso per la prima volta appare prescritto.

Così andarono non passo incerto procedendo le cose nel buio de' secoli del medio evo. Gli stessi rescritti de' pontefici fanno fede che alla scuola de' giureconsulti anzi che alla fonte dei sinodi della Chiesa od altri ecclesiastici documenti attinsero i pontefici, per una mano di secoli ancora, le nozioni comuni intorno alla sostanza del matrimonio.

Ma se le dottrine de' giureconsulti non hanno da allora in poi variato, non intendo io perciò disconoscere l'autorità de' moralisti su questa materia.

L'onorevole Ghiglini citò una nota Sentenza di San Tommaso, dalla quale gli ho udito trarre abilmente le sue deduzioni al soggetto della legge che ci occupa. È una splendida sentenza che dimostra quanto sintetica fosse la mente del grand' uomo. Non è già la dottrina ivi espressa che abbia cessato di essere vera oggidì:

è il punto di vista, sono i sociali bisogni che oggidì sono diversi da quelli di allora e che anche in questa parte di legislazione esigono opportuni provvedimenti. Ora, se giusta S. Tommaso, la legge si dee occupare del matrimonio nell'interesse della perpetuità del civile consorzio, ne viene forse che avrà soddisfatto abbastanza al suo compito abbandonandolo ad un potere riguardato dal Santo come di natura diversa, o ponendo a norma sostanziale del matrimonio, come parecchi non si peritano di proporre, le convinzioni religiose de' singoli contraenti?

Ho udito anche dallo stesso onorevole Ghiglini recarsi in mezzo un testo di Montesquieu da cui gli sembrò dedursi i precisi limiti entro cui abbia ad esercitarsi l'azione rispettiva dello Stato e della chiesa nel matrimonio. È noto però che il lavoro di Montesquieu che ingegnosamente taluno disse essere un'opera di spirito sulle leggi, è intento piuttosto ad assegnare le ragioni di ciò che presso i diversi popoli esisteva, anzichè a rintracciare i principii di ciò che avrebbe dovuto essere. È noto a cagion d'esempio come egli accenni come la specie più innocua di privilegi, quelli che riguardano il foro nell'amministrazione della giustizia. E non ho d'uopo di dire quanto tal sentenza si dilungherebbe dai più certi principii della civiltà odierna.

Ma abbastanza dall'egregio Guardasigilli si è discorso ieri di quei solenni insegnamenti che dalle fonti più autorevoli del cattolicesimo si possono trarre circa l'azione del principio civile e del principio religioso, ed il modo con cui l'uno e l'altro si accorda nel matrimonio: insegnamenti di cui udiamo, con quelle riserve e con quella prudenza che si addicono al suo carattere, spiegato il tenore e la serie da un venerando prelato in questo recinto. Io so che l'onorevole conte Di Castagnetto vi contrappone la lettera del papa al regnante nostro sovrano. Il conte Di Castagnetto però non ignora come al supremo Gerarca della chiesa non può essere nascosto che dovendo le prescrizioni della chiesa adattarsi alle condizioni dell'intera cristianità, che non ammettono un identico modo di provvedere, alla coscienza dei fedeli debba essere lasciata molta parte di ciò che alla legge civile non è dato di ridurre a precetto.

E qui io debbo lamentare come certe considerazioni siano sfuggite a due illustri nostri colleghi nell'opinione da essi mandata a stampa intorno alla legge che si sta discutendo. Non è soltanto la celebrazione religiosa del matrimonio che è involta nella odierna questione, ma l'intera autorità che sovra un atto sì importante della vita civile si è arrogato da una certa epoca la chiesa. Perchè la legge civile per tutelare la propria azione richiede che i contraenti si presentino davanti un pubblico ufficiale, non è lecito nè ragionevole il rappresentare la legge che così dispone come intrinsecamente nemica ed incompatibile col matrimonio cristiano, ai cui riti, sia prima, sia dopo l'adempimento del prescritto anzidetto è lasciata piena libertà secondo le credenze

rispettive dei coniugi. Si giunge per tal via a far della legge intorno al matrimonio quel fantasma con cui sotto nome di *matrimonio civile* si cerca di turbare le coscienze, usando un linguaggio sotto il quale i partiti ostili alla civiltà odierna, nascondono l'implacabile loro odio. Con ben più ragione sembra possa considerarsi come disimpegnando appunto dall'azione della chiesa l'elemento giuridico e morale sovra del quale la sostanza del matrimonio riposa, l'ufficio riserbato alla religione di santificarlo si viene ad esercitare fuori del contatto di passioni e di interessi che ne alterano la purità, ed in una regione più serena: mentre che per quanto si esageri sulla sommissione che al ministro della religione si assicuri col far dal suo intervento dipendere la sussistenza del matrimonio stesso, non può disconoscersi che i sentimenti che ne vengono eccitati sono ben diversi da quelli cui dà luogo il semplice esercizio del ministero religioso, sia nella vita semplice de' villici, sia in quella più agitata delle popolose città.

Io sento a questo punto l'obbligo di non tacere dell'ostacolo che secondo l'onorevole Senatore Mameli il progetto di legge sottoposto al Senato, incontra nel primo articolo dello Statuto.

Senza intendere di entrare a questo riguardo in discussioni sulle quali più maestrevolmente al certo discorrerà l'onorevole Relatore della Commissione, mi limito a due semplici osservazioni.

La prima (che forse non parrà una risposta diretta, ma tuttavia sufficientemente perentoria), si è che la disposizione se il matrimonio possa sussistere indipendentemente dal rito religioso a fronte della summentovata disposizione dello Statuto, è stata già discussa e risolta nella legge che porta la data del 9 aprile 1850 ove all'articolo 7 espressamente è stabilito che, « il Governo avrà l'incarico di presentare un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile » si noti, non già gli effetti civili del matrimonio, ma « regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. »

Non rimane dunque che a vedere, ciò che a prima giunta ognuno può giudicare, se a questo mandato che il Senato e la Camera dei Deputati concordemente diedero al Governo, sia stato fedele il Governo, stesso nel proporre la legge che ci occupa, e di cui appunto principale fondamento si è quello che sul contratto celebrato avanti l'uffisiale civile si regga la forza e la validità del matrimonio.

L'altra osservazione cade sopra una particolare questione pure sollevata dall'onorevole Senatore Mameli, ed è quella che riguarda la validità dei matrimoni contratti da persone impegnate negli ordini sacri.

Senza intendere di esprimere un'anticipata opinione sopra una questione sì ardua, non troverei tuttavia gran fatto a ridire alle asserzioni in proposito già emesse dall'onorevole signor Guardasigilli, il quale opinava

come a questo riguardo la giurisprudenza avesse sufficienti norme per risolvere siffatta dubbiozza.

In fatti se non per la forza dell'impedimento medesimo stabilito dai canoni della chiesa, certamente per quelle relazioni, che nell'articolo primo dello Statuto si enunciano stabilite fra lo Stato e la Chiesa si possono trovare autorevoli ragioni per togliere di mezzo questo timore, che si possano vedere matrimoni contratti validamente, i quali non potrebbe però la Chiesa consacrare.

Prima di scendere all'esame delle questioni, le quali particolarmente riflettono l'uno e l'altro sistema di legge sul matrimonio, mi corre altresì obbligo di rispondere all'invito, che l'onorevole e dotto mio amico il conte Sclopis m'ha fatto a riguardo di un'opinione, che avrebbe espressa in seno alla Commissione, che si occupava dei lavori di redazione del Codice Albertino.

Io gli debbo molta gratitudine di aver voluto tener conto de' miei deboli sforzi in lavoro di tanto rilievo, a cui certamente non potevo avere che modestissima parte; tuttavia essa non è stata tale, che non debba rendere piena testimonianza del fatto verissimo che il Senatore Sclopis, nella discussione che si sollevò sopra gli atti dello stato civile, propugnò strenuamente l'opinione di affidare ad un ufficiale civile distinto dal clero la confezione di simili atti.

Io confesso che in questa parte non potei dividere la fiducia, che egli sembrava porre in tal progetto, mentre non s'intendeva menomamente innovare in alcuna parte l'applicazione del Concilio Tridentino quale norma del matrimonio.

Qual valore dunque possa avere una divergenza di opinione intorno ad un provvedimento d'ordine secondario, relativamente agli altri principii che sono in oggi in discussione, io lascierò che gli onorevoli miei colleghi lo apprezzino. Vero è bensì che udimmo ad un tempo l'onorevole Senatore Sclopis ammettere, sebbene in modo alquanto generico, che le norme adottate dal Codice Albertino non sieno scevre di qualche bisogno di miglioramento; ma quanto all'oggetto dell'attuale controversia mi pare più facile il formarsi un concetto dell'opinione dell'onorevole Senatore da quell'opuscolo, che fu pubblicato senza nome di autore in risposta alle osservazioni del conte Portalis sul Codice Albertino, il quale opuscolo certamente è tal lavoro di cui l'onorevole conte Sclopis non ricuserà la paternità.

Vengò ora al sistema, sul quale più specialmente si formò l'opinione dell'onorevole collega che ho nominato, la quale in molta parte si accorda con quelle dell'onorevole Senatore Mameli.

Egli è singolare infatti che mentre si disapprova la legge concepita sulla basi del Codice francese riguardo al matrimonio, quando si viene tuttavia a proporre qualche cosa di diverso, si debba fatalmente cadere in alcuno di quei sistemi che già furono sperimentati in pratica di mal ferma applicazione.

Tale è appunto il Codice di Napoli del quale si val-

sero il conte Sclopis ed il Senatore Mameli, per presentare un'idea concreta del sistema che loro sembrerebbe potersi abbracciare, e l'onorevole conte Sclopis avrebbe aggiunto qualche cosa di più specifico nel senso di autorizzare il matrimonio civile, quando i contraenti esplorati sulla loro religione dichiarassero non professarne nessuna di quelle autorizzate nello Stato.

Ognun vede facilmente come questo sistema non lascerebbe di produrre un'investigazione la quale sembra affatto estranea alle funzioni dell'ufficiale civile; ma astrazione fatta da questo, se, come si può supporre, la legge avesse il suo comune corso fra i cattolici, non verrebbero meno per questo gli inconvenienti che sorgerebbero dal conflitto delle due legislazioni, dalla legislazione cioè canonica in confronto della legislazione civile.

L'esperienza fatta a questo riguardo non può essere così presto dimenticata. Io non mi addenterò nelle dimostrazioni a tale riguardo date dall'onorevole Guardasigilli; solo mi limito a ricordare un fatto, quello cioè delle convalidazioni ossia sanatorie di matrimoni celebrati senza la previa dichiarazione avanti all'ufficiale civile, le quali non è gran tempo si dovettero proporre ed ebbero come di ragione la sanzione delle due aule del Parlamento.

Io credo che questo fatto sia per sé abbastanza eloquente, e chiunque ami stabilire sopra salde basi la teoria del matrimonio in faccia alla legge civile, non possa adattarsi ad un tale partito da cui gran fatto non differisce pur anco la forma che venne seguita nei Codici tanto di Parma come di Modena.

Mi conviene ora far ritorno all'opinione che l'onorevole conte Sclopis ha espressa riguardo al matrimonio dedotto dalla legge francese.

Io invero per questo rispetto non ho potuto ben unire insieme le opinioni che l'onorevole mio collega esprimeva in Senato.

Ho inteso da un brano di lettera di un esimio scienziato germanico, come la Francia non avesse veramente presentato molti casi di inconvenienti prodotti da questo sistema, ma che di ciò almeno non si avesse a stupire mentre la Francia al tempo in cui fu messo in vigore il Codice civile, avesse avuto più fondate convinzioni religiose di quelle che ebbe in appresso.

Io non potrei conciliare, come dico, questa osservazione con quella che l'onorevole conte Sclopis faceva valere per render ragione della legislazione del Codice civile sul matrimonio.

Se ho ben ritenuto il senso delle sue parole, egli si appoggiava alla grande difficoltà che vi era di far prevalere, nell'epoca in cui fu promulgato il Codice, una legge, la quale potesse in qualche maniera mettere un freno alle unioni illegittime, le quali abbondavano in Francia in seguito alle perturbazioni politiche avvenute.

Se dunque ciò nonostante in quell'epoca potevano stabilirsi senza inconvenienti i matrimoni da dichiararsi avanti a un ufficiale civile, comunque ne dovesse

risultare una perturbazione nel principio religioso, io non so quale onore si farebbe a quelle popolazioni, ed a quel clero se, dopo tanti nuovi sussidii compartiti al clero cattolico in Francia dal governo, le cose si fossero ridotte oggi a quello stato nel quale ho inteso anche da altri onorevoli colleghi presentarsi la condizione dei matrimoni presso quella nazione.

Ed a questo punto io non posso tacere della lettera fattaci di alcuni ragguagli dall'onorevole Senatore Clugi.

Non si può disconvenire che gli apprezzamenti in simili materie non sempre ispirano una piena fiducia; perocchè sogliamo quelli che emettono di tali giudizi, alle volte farli in modo alquanto speculativo, e io mezzo, direi, a quell'ambiente di opinioni che gli avvolge, ossia come credenti, ossia come miscredenti.

Il fatto da appurarsi dovrebbe essere principalmente quello, se veramente la conseguenza del matrimonio da contrarsi davanti all'ufficiale civile porti seco la deplorabile conseguenza che non siano poi benedetti dalla Chiesa.

A questo riguardo, mi sembra che i ragguagli presentati non siano abbastanza concludenti; nè io mi soffermerei alla menzione fattasi dell'associazione di San Francesco Regis, la quale se ha potuto prestare anche in questa parte dei servizi, segnatamente in certe epoche, io credo che molto più certamente avrà da esercitare i propri sforzi nel toglier di mezzo il vero concubinato, quello cioè che sussiste indipendentemente dalle dichiarazioni che possono essersi fatte avanti all'ufficiale civile.

Le asserzioni degli oppositori della legge si presentano ancor meno fondate rispetto al Belgio, posciachè riguardo al Belgio noi abbiamo documenti che dimostrano come non sia già semplicemente la materiale circostanza che fosse promulgato il Codice civile che abbia sussistito fino ai nostri giorni la necessità della dichiarazione del matrimonio avanti un ufficiale civile, e anzi la proibizione al Ministro della religione di benedirlo senza questi preliminari.

Ma abbiamo anzi documenti i quali comprovano come dopo un'esperienza positiva e dopo la più profonda discussione, questo sistema sia stato preconizzato in una assemblea che ha lasciato di sé un grido sufficientemente autorevole in Europa, dell'assemblea cioè che sanciva lo Statuto belga.

Prima ancora della rivoluzione del 1830, ed all'epoca della cessazione del dominio francese, erano abolite le forme del matrimonio mercò dichiarazione davanti all'ufficiale civile. Nel 1817, dopo fatto l'esperienza degli infiniti abusi che ne risultavano si ritornò al sistema francese.

Non basta, il sistema del Codice civile colla proibizione di benedire il matrimonio prima della dichiarazione fatta avanti a un ufficiale civile esisteva nel 1830; uno dei primi atti che fece il Governo provvisorio fu una notificazione con cui si dichiaravano abrogate tutte

le disposizioni che potevano costringere le coscienze in materia di religione. In conseguenza di questa notificazione rimaneva naturalmente libera la celebrazione del matrimonio indipendentemente dalla legge civile.

Ebbene, o Signori, i vescovi delle rispettive diocesi in quella circostanza mandarono in giro pastorali, colle quali dichiarandosi grati all'omaggio reso dal Governo provvisorio al principio sacrosanto della libertà di coscienza, ingiungevano tuttavia ai parroci che dovessero continuare nell'osservanza di non benedire i matrimoni che non fossero dichiarati avanti agli ufficiali dello stato civile, e riservavano semplicemente a sè la facoltà nei casi in cui ve ne fosse veramente motivo di permettere siffatte benedizioni.

Le cose erano in quello stato allorchè si era adunato il Congresso belga; ognuno sa come in quel Congresso sedessero le sommità dei due ceti tanto civile quanto ecclesiastico, e sono note le discussioni che sull'articolo 6 dello Statuto svolsero il principio della libertà religiosa.

Quindi fu proclamato il principio della libertà religiosa, fu vietato ogni intervento del Governo in affari di culto, mantenuta la libertà ai vescovi di corrispondere col loro Capo supremo, con alcune altre dichiarazioni, che formano parte dell'articolo 6.

Ma per capoverso di questo articolo si stabilì:

« Cependant le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. »

Questo fu adottato dopo una discussione e senza che (meno qualche individuale richiamo) si sollevasse una vera difficoltà.

Questi mi sembrano argomenti che ben possono assicurare coloro, i quali vedrebbero con tanto timore la introduzione del sistema che pone per base sostanziale del matrimonio il contratto civile e l'atto fatto davanti all'ufficiale civile.

Ma io non sono ancora fornito di altro documento più recente, ed è quello che ciascuno può riscontrare negli atti del congresso di Malines che si è intitolato seconda assemblea di cattolici, tenutasi l'anno scorso.

L'assemblea era presieduta da monsignor Gerlache, presidente della Corte di cassazione del Belgio, uno dei campioni più risoluti del sistema di libertà assoluta della Chiesa.

Ebbene, gli atti di questo Congresso, di cui si legge uno squarcio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno contengono una allorazione del suddetto presidente. In essa si parla formalmente delle condizioni in cui è la Chiesa nel Belgio, e si dice che lo Statuto in cotesta parte è savissimo, che è una transazione fatta con equità tra diversi principii, che tutti questi principii sono salvi e che non si tratta che di eseguire lealmente lo Statuto.

Confesso, Signori, che quando ho inteso i miei colleghi che tanto rispetto, commuoversi al pensiero che si andasse a disepellire, per così dire, un irrugitto istrumento della rivoluzione per produrre in questo paese gli sconcerati che si vennero enumerando nella

morale pubblica, io non ho potuto a meno di ricorrere col pensiero a questi fatti, i quali sono di tal natura da poter assicurare qualunque animo il più timorato.

Non aggiungo che poche osservazioni sopra un altro sistema che ho inteso essere preconizzato, sistema al quale pare che verrebbero a riuscire anche le teorie, quantunque un po' vaghe, dell'onorevole collega Stotto-Pintor, il sistema cioè delle pretese denunciazioni dei matrimoni si che compiuti questi secondo la convizione religiosa dei contraenti vengano poscia deferiti all'ufficiale civile, il quale abbia l'incarico per certo non molto elevato di registrarli.

Voi avete inteso, o Signori, che quest'esempio si è avvalorato coll'autorità del Parlamento inglese.

È un atto effettivamente che nel 1836 è stato sanzionato dal Parlamento dopo molte discussioni, dopo che fu la materia elaborata in varie sessioni.

Confesso che il modo col quale quest'opera del Parlamento è stata presentata non mi sembra perfettamente esatta.

Era un tempo ragguardevole che in Inghilterra, per motivi di varia natura, nei quali certamente poteva entrare lo spirito di indipendenza religiosa, si manifestava una ripugnanza contro quel sistema che secondo un *bill* del secolo scorso obbligava a contrarre i matrimoni davanti al ministro della religione anglicana, sotto pena che il matrimonio altrimenti celebrato non si riguardasse che come concubinato. I soli eccettuati erano i Giudei ed i Quaccheri. A questi per speciali clausole del *bill* del Parlamento era stato accordato di potersi maritare secondo i riti ed i dettami della propria coscienza.

Quando si venne adunque a modificare questo sistema della legislazione inglese fu adottata una quadruplici forma di contrarre matrimonio.

La prima è quella che concerne il matrimonio contratto avanti al ministro della Chiesa stabilita, come chiamasi in Inghilterra, ossia della Chiesa anglicana. La seconda è il matrimonio contratto secondo le norme dei Quaccheri e degli Ebrei.

In queste due classi di matrimonio è lecito, compiuto l'atto, di trasmetterne l'estratto al registratore generale.

Ma la cosa passa diversamente quanto a due altre specie di matrimonio. Questi sono i matrimoni che si celebrano o per atto religioso in luoghi che risultano destinati al culto, oppure indipendentemente da questa celebrazione. Se i dissidenti, fra i quali vengono anche annoverati i cattolici, vogliono contrarre matrimonio senza sottoporsi alle formalità della Chiesa anglicana, hanno pronto il mezzo facendo la loro dichiarazione avanti al registratore del distretto.

Esiste in ciascun distretto, determinato dal *bill* del Parlamento, un registratore. Ma, notate, o Signori, non si tratta mica di dichiarazione fatta dopo già celebrato l'atto, si tratta di dichiarazioni che debbono farsi a questo registratore nelle quali specialmente si indichi il luogo ove il matrimonio si celebrerà, e che si tiene come destinato al culto.

Si fanno inoltre le occorrenti dichiarazioni di tutte le qualità rispettive dei due contraenti onde possa conoscersi se sono in istato di contrarre matrimonio; il registratore ne prende nota e vi aggiunge il diffidamento ai dichiaranti che qualunque alterazione della verità fatta in simile circostanza dovrebbe riguardarsi come reato di falso.

Passati i giorni che sono determinati dal bill dopo questa registrazione e la pubblicazione che se ne deve fare nei convegni parrocchiali, il registratore rilascia la dichiarazione che nulla osta a che si passi alla celebrazione del matrimonio. Quindi ha luogo tale celebrazione a beneplacito dei contraenti.

Se poi anche da questa norma religiosa si volesse prescindere, allora le formalità sono le stesse delle testè indicate, cioè la dichiarazione avanti il registratore il quale avendo rilasciato il certificato procede al matrimonio, persistendo i contraenti nella volontà di unirsi reciprocamente.

Non vi sono adunque che i matrimoni i quali sono contratti secondo i riti Anglicani, e secondo i riti eccezionali di cui ho parlato, i quali godono del privilegio di potere notificare l'estratto del matrimonio celebrato; in tutti gli altri, questa registrazione è preceduta da quelle condizioni e formalità che ho avuto l'onore di esporre, e che mi pare non differiscano gran fatto dall'economia della legge francese sopra la dichiarazione da farsi davanti all'ufficiale civile, colla sola diversità che da una parte vi è il Maire, dall'altra il registratore del distretto.

Debbo per ultimo fare un'osservazione generale riguardo ai molti esempi che ho inteso citare, ed alle molte autorità a cui ho udito ricorrere in proposito dai paesi protestanti.

Non può sfuggire certamente agli onorevoli Senatori, che la condizione delle comunioni protestanti è assai diversa dalla posizione della Chiesa cattolica verso lo Stato.

Sono lieto di fare omaggio alle mie convinzioni cattoliche in un punto dove tanto si appalesa il carattere d'indipendenza, che ha la fede cattolica rispetto a tutte le altre.

Voi lo sapete, o Signori, nei paesi protestanti non solamente nelle materie, nelle quali noi intendiamo che abbia luogo l'autorità della legge civile come in argomento suo proprio, ma in tutte le materie, anche di fede, le chiese non sono costituite in modo indipendente dall'autorità civile, tanto meno poi la Chiesa anglicana, la quale anche riguardo agli impedimenti ed a tutte le altre parti che riflettono il diritto matrimoniale, si regge in piena conformità cogli atti del Parlamento; ed uno di questi ultimi atti reati sotto la regina Vittoria è quello che tolse i residui della giurisdizione che le curie ecclesiastiche avevano sì in materia di divorzio, che in altre controversie relative al matrimonio, e trasferì interamente questa giurisdizione ai tribunali civili.

Questo era quanto io mi proponeva di esporre onde

fosse chiarita in modo abbastanza positivo, quella parte di discussione che si aggira sopra il sistema delle denunciazioni, sistema che ha trovato favore presso molte persone zelanti del bene della religione, e che anche agli onorevoli colleghi che fecero palesi le loro opinioni colla stampa sopra questa materia, sembrerebbe ardirlo.

Egli è evidente come un sistema quale si viene immaginando per affrancare assolutamente gli atti di matrimonio dal controllo della legge civile, non è un sistema che possa presentare l'appoggio di alcuna legislazione.

Nel terminare, non posso nascondere una penosa sensazione, che gli scritti dianzi rammentati, e la opinione espressa dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, cui faceva pure allusione l'onorevole Amari, hanno destata in me.

Ho inteso, ed ho letto, che avanti all'ufficiale civile si vada, e dall'ufficiale civile si esca ridendo dell'atto che si fa.

Quest'atto, o Signori, a che tende?

Tende a guarentire la pubblicità del matrimonio, a bandire quell'orribile vizio che ha deturpato per tanti secoli i matrimoni della Chiesa cattolica la clandestinità, e quando un atto ha questo scopo io non so che si debba pensare dell'opinione di un paese, che dichiara che questi sono atti per celia.

Se vi è paese nel quale debbasi cercare, che il rispetto alla legge sia radicato negli animi, incominciando dagli uomini più eminenti, questo paese è l'Italia, la quale non ha bastante esperienza del bisogno di questo saldo fondamento sopra cui posano non solamente gl'interessi materiali, ma gl'interessi morali, e quelli della coscienza.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore Di Castagnetto. Se si trattasse di materia esclusivamente legislativa, io ben volentieri avrei ricorso all'oracolo del dotto Guardasigilli ed anche ai consigli dell'onorevole collega il Senatore Pinelli; ma trattandosi di materia religiosa, e soprattutto di sacramento, mi permetta il Senatore Pinelli, che io riposi più tranquillo sull'oracolo del Sommo Pontefice.

Il Papa ha parlato; per me la questione è decisa; io credo che il matrimonio cattolico non possa essere diaginto dal sacramento.

#### PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare tre progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo è relativo ad opere straordinarie per strade e ponti; il secondo a lavori straordinari di difesa per

la navigazione di laghi e canali; il terzo concerne la collocazione di due fili telegrafici, da Torino, Firenze e Napoli e da Torino a Firenze.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi tre progetti di legge i quali avranno il loro solito corso.

Per ordine d'iscrizione la parola spetta al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Prima di aprire la presente discussione con un discorso che è stato variamente combattuto, mi ero preparato al modesto compito di riassumere brevemente i più gravi obbietti, ma contro ogni mia aspettazione avendo la discussione oggi preso un più largo campo, sono mio malgrado obbligato ad estendere maggiormente le mie idee per seguire gli oratori che mi hanno preceduto.

Il signor Senatore Pinelli, prendendo occasione dalle parole da me riferite dal giureconsulto Modestino (*leg. 1 de rita nupt.*), alle quali avrebbe potuto aggiungere anche la sentenza di Papiniano nella legge 43 *de religiosis*, mi ha invitato a percorrere tutto il Codice di Giustiniano e specialmente le novelle di lui costituzioni per persuadermi che in tutte le leggi risguardanti il matrimonio non havvi mai cenno di sacramento, dopo avere premesso, che niuno dei precedenti oratori, a suo avviso, avea toccato il vero punto della questione.

Ma io senza ricorrere al Codice giustiniano, nè al teodosiano, ed all'ermogeniano, credo potere con più fondamento affermare, che egli stesso e non altri abbia perduto il vero punto di vista nella presente questione.

Non alla repubblica romana né agli imperatori si deve ricorrere per definire la presente questione, ma allo Statuto fondamentale del Regno d'Italia ed alle relazioni dello Stato colla Chiesa. Se nell'articolo primo dello Statuto non fosse proclamato il principio che la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato, non avrebbe luogo la discussione che da più giorni ci occupa; poichè da quel principio sorge la conseguenza legittima, che lo Stato non deve fare leggi che siano inconciliabili ed incompatibili colla religione stessa. Credo non andare errato affermando che le mutazioni avvenute in Francia coll'aver prima proclamato una religione dominante, poi una religione della maggior parte dei francesi, e finalmente soppressa anche questa dichiarazione, sieno state suggerite dal bisogno di mettere in armonia il principio politico col sistema di matrimonio meramente civile, e con altre parti della legislazione.

Tanto credo aver dimostrato già precedentemente; ed ora perciò devo limitarmi ad accennare le difficoltà di vario genere, che sono state contrapposte al sistema che io ho proclamato come più consentaneo a tutte le esigenze.

Il Senatore Pinelli ha inoltre creduto di poter trovare un fondamento al matrimonio meramente civile nell'incarico dato al Governo del Re coll'art. 7 della legge 9

aprile 1850, di presentare un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni civili. Ma è ben ovvio l'osservare che quelle parole, anzichè accennare alla separazione del contratto dal sacramento, inchiudono implicitamente il concetto di conciliare i rapporti civili con quelli della Chiesa, della quale il Re si gloriava essere protettore (art. 2 Codice civile).

Molto si è discusso sul punto della separazione del matrimonio dal sacramento, nè io voglio maggiormente diffondermi; accennerò solo, poichè si è fatto da tutti precipuo fondamento sull'autorità del dotto pontefice Benedetto XIV, invocata anche dal signor Ministro, che nella lettera da esso indirizzata li 17 settembre 1746 ai missionari di Olanda, sebbene non abbia creduto opportuno risolvere la questione che gli era stata allora proposta, spiegò peraltro ben chiaramente la sua mente coll'aver dichiarato irrito, quanto al sacramento e quanto al contratto, il matrimonio non celebrato nelle forme prescritte dal Concilio di Trento. Del resto nelle encicliche di Pio VI e di Gregorio XVI, come nelle disposizioni di quel Concilio e nelle antiche decretali si fa menzione di un solo matrimonio sacramento fra cristiani, non già di due, uno civile, l'altro sacramento.

Nel matrimonio dei cattolici, si è voluto ancora da taluno distinguere il contratto come principale, il sacramento come accessorio. Questa idea però non parmi esatta. Non ammettendosi fra cattolici che il matrimonio sacramento, è piuttosto questione di sostanza che di forma, e di applicare la regola, *forma dat esse rei*.

Si è citato l'esempio del matrimonio clandestino, contratto cioè in presenza del parroco contraddicente, tenuto valido dalla chiesa, sebbene non possa dirsi sacramento: ma oltrechè diverse sono le opinioni dei teologi circa al ministro del sacramento di matrimonio sul quale non è ancora emanata la definizione della chiesa, si avrebbe, anche omessa quella ipotesi, una eccezione per evitare maggiori mali, la quale confermerebbe la regola generale anzichè infirmarla.

La questione del matrimonio civile si è voluta da altri connettere colla formola — libera Chiesa in libero Stato — deducendone come conseguenza logica della medesima il matrimonio civile.

Non basta proclamare questo principio astratto, il quale, se pur fosse attuabile, non ha però la sanzione dell'esperienza nè nel nostro nè in altri Stati. Noi dobbiamo giudicare la proposta secondo il politico sistema da cui è retto attualmente lo Stato, non già secondo un sistema affatto ideale ed ipotetico.

Finchè sarà in vigore l'articolo 18 dello Statuto, cioè i regii placiti, e *l'ex-quo-quo*, che si è esteso anche alle provvisioni morali e dogmatiche provenienti da Roma, e l'ingerenza del potere civile nel conferimento dei benefici; o mentre voi anzichè entrare nelle vie di libertà per la Chiesa, ne aggravate le condizioni col proporre leggi di soppressione di tutti gli ordini religiosi e d'incameramento dei beni ecclesiastici, chi è vera-

mente logico deve respingere il matrimonio civile perciò appunto che voi lo deducete come conseguenza logica di quella formola, da taluno non senza ragione qualificata l'ironia dei nostri tempi.

Da altri supporrebbe violata la libertà di coscienza col matrimonio religioso obbligatorio.

Ma mentre ad altro non si vogliono in questo sistema tenuti i cattolici come gli acattolici, che ad osservare il rito del proprio culto, parmi che non possa aversi maggiore rispetto alle credenze ed alla coscienza di ciascuno. In quanto poi a quelli che si dichiareranno atei, o dovranno aversi per tali perchè non vorranno dichiarare alcuna religione, potrà ammettersi il matrimonio meramente civile, se pure non si vorrà respingerli dallo Stato come mostri di natura, i quali non hanno coscienza appunto perchè non credono nell'Ente Supremo; infatti negli Stati Uniti di America settentrionale, ove massima è la tolleranza dei culti, i soli atei vi sono esclusi.

Il signor Senatore Amari, dopo avere accennato il dubbio, che i matrimoni degl'infedeli non siano ammessi dalla Chiesa come legittimi, ha pure censurato il sistema di volerli assoggettare ad un rito religioso nei loro matrimoni, attesa la difficoltà di conoscere con certezza i riti proprii di ciascuno in tanta varietà di culti.

Ma quel supposto non è conforme ai sacri canoni, i quali anzi riconoscono legittimo, non nato, il matrimonio degli infedeli, secondo le regole del proprio culto per gli effetti civili, come è costante da una decretale d'Innocenzo III (cap. 7 *de divortis vers. nam etsi* ecc.). Né è meno insussistente la difficoltà di conoscere le regole dei culti tollerati nello Stato, i quali soltanto sono contemplati nell'art. 1. dello Statuto.

Negli Stati parmensi è in vigore la disposizione che si propone, nè si hanno a lamentare inconvenienti.

Del resto potrà adottarsi, se si vuole, anche per gli acattolici, che sono semplicemente tollerati nello Stato, il matrimonio meramente civile.

Io per contro avevo già dimostrato, che il progetto impone vincoli ingiusti alla libertà dei cattolici congiunti in grado, per cui sieno vietate dalla legge canonica le nozze senza dispensa, e ciò per doppia ragione. Osservavo in primo luogo, che il Governo non vorrebbe forse concedere l'*exequatur* alle pontificie dispense, come intesi anzi ingiuriose alle leggi dello Stato che non riconoscono in tal grado alcun impedimento, e perciò appunto esprimeva il desiderio che il signor Ministro si spiegasse a tale riguardo. Osservavo in secondo luogo, che volendo gli sposi contrarre prima il matrimonio civile, come ogni persona sensata dovrebbe fare onde scansare gravi inconvenienti, dovrebbe la legge permettere che si apponesse d'accordo la condizione che dovessero dentro un certo termine sottomettersi anche al rito religioso, mentre per contro si voleva tale cautela escludere colla disposizione assoluta dell'articolo 104.

Nulla disse il signor Ministro in proposito, potrei bensì rilevare per avermelo detto in modo indiretto accennando i vantaggi che aveva il progetto del Governo in confronto di quello che si voleva contrapporre, essere suo intendimento di porre termine agli imbarazzi dell'*exequatur*. Se così fosse, i cattolici si troverebbero in condizioni veramente dure ed inopportune, perchè si negherebbe loro il mezzo di poter contrarre, volendo, il matrimonio religioso.

Attendevo eziandio dalla cortesia del signor Ministro una risposta agli inconvenienti già da me addotti contro le nozze fra cugini in secondo grado canonico, ed i pronipoti e prozii, che il progetto ritiene legittime senza alcuna dispensa. Ma anche in ciò sono state deluse le mie speranze; se non è che voglia ritenersi per tutta risposta la dichiarazione, che quelle disposizioni siano desunte dal Codice francese, al quale io non accordo certamente il privilegio della infallibilità.

In quanto al matrimonio dei chierici legati dagli ordini sacri e dei religiosi d'ambo i sessi, ed all'impedimento di disparità di culto, io ebbi a ragionare lungamente, ed avrei desiderato più esplicite risposte da signor Ministro. Egli si limitò a parlare dei soli chierici vincolati dagli ordini maggiori, dicendo che la giurisprudenza regolerebbe questo importante oggetto. Io non ammetto che la giurisprudenza possa derogare alla legge ben chiara ed esplicita, che non comprende i chierici fra quelli ai quali sono vietate le nozze; ed in Francia la modificazione del Codice civile in tal parte dipende da una decisione imperiale del 1807, della quale feci menzione nel mio precedente discorso.

In quanto ai voti religiosi, era tanto più importante il conoscere l'intendimento del signor Ministro, perchè trattasi di un impedimento dommatico, da cui il Papa non può dispensare, conseguentemente del novero di quelli, che la Commissione nella sua relazione disse di volere rispettare.

Accennai pure ad un altro grave inconveniente, al quale il progetto, nei termini in cui è concepito, darebbe luogo, se mai quelli che avessero contratto un matrimonio meramente canonico, volessero poi passare ad altro matrimonio puramente civile con diverse persone; ed anche in ciò sono rimasti insoddisfatti i miei giusti desiderii.

Il signor Ministro poi, passando a dimostrare i vantaggi che il progetto avea in confronto del Codice napoletano, tre ne accennò, cioè: 1. la libertà accordata agli sposi d'invocare le benedizioni celesti sopra la loro unione prima o dopo l'atto civile; 2. perchè si tolgano gli imbarazzi dell'*exequatur*, dei quali ho già dimostrato l'insussistenza; 3. perchè il Codice napoletano nulla dispone per gli acattolici. Sul quale ultimo oggetto, basta per me l'accennare, che in tal parte si potrà adottare la disposizione del Codice parmense, se pure non vorrà ammettersi il solo matrimonio civile.

Avea censurato la disposizione dell'art. 170 del progetto, desunta dall'articolo 222 del Codice della Due

Sicilie, perchè autorizza le separazioni di mutuo consenso, mediante la semplice omologazione dei tribunali civili, senza alcun limite all'arbitrio dei medesimi; adducendo a tal uopo non lievi argomenti. Il signor Ministro pare abbia voluto accennare alle separazioni *quoad thorum*, mentre l'articolo è concepito di separazione in genere, nè io credo che i coniugi, per separare il loro letto, abbiano bisogno della omologazione del tribunale civile.

Non devo dimenticare che il signor Ministro, accennando gli inconvenienti della legge napoletana, annoverò anche fra questi, le convalidazioni di nozze contratte nella sola forma religiosa, che il Re era solito impartire, e sopra alcune delle quali si è dovuto anche recentemente provvedere per legge.

Ma questi abusi di potere, ai quali spesso trascendono i Governi assoluti, non possono ragionevolmente temersi in una monarchia costituzionale, in cui il Re esegue le leggi, ma non può dispensare dall'osservanza delle medesime.

Conchiudo con esprimere di nuovo il desiderio che il Ministro o la Commissione si compiacciano rispondere ai quesiti da me proposti, dei quali do nuovamente lettura al Senato, affinchè conosca tutta l'importanza che possono avere nella soluzione della proposta questione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Stotto-Pintor.

**Senatore Stotto-Pintor.** Il riverito nostro collega, il vescovo rispettabile di Piedimonte, respingendo con parole benevole e cortesi la teoria che mi fu onore lo svolgere dinanzi a voi nella tornata del giorno 17, e che non fu confutata da veruno, me chiamava più cattolico del papa. Per quanto io abbia meditate e rimeditate le parole mie, io non potrei nè posso trovare appiccio ragionevole a tale censura, e bene mi meraviglio della strana ventura d'uomo cui tocca oggi di essere dagli uni accusato per eretico, cui tocca la domani di essere dagli altri riputato per troppo cattolico. (Si ride)

E quel che più è, la nota mi viene dall'uno di quei Prelati di Chiesa santa, i quali, informati a quello spirito di temperanza che è spirito, vita e sostanza del cattolicismo (Bravo), tanto sono più degni di rispetto, quanto meglio rappresentano in se stessi la mitezza dell'evangelio e la virtù degli uomini apostolici.

Ma io non mi sfido di mostrare a lui e a voi, signori Senatori, che la nota non viene al mio indirizzo, (ilarità), e che, essendo io cattolico sincero, non sono per ciò stesso sopraccattolico. L'ottimo vescovo m'insegna come il legislatore ebreo vietasse al suo popolo di aggiungere un jota a quello che era scritto nella legge, nè certo sarà mestieri che io ricordi a lui la sentenza del Savio, là dove trattando della parola di Dio, che egli appella dardo infuocato, scudo di tutti che sperano in lei, soggiunge: non vogliate apporre alla parola di lei, acciocchè non siate trovati mendaci.

La censura del rispettabile prelato, io mi permetto di

dirlo, fu vaga, generica, troppo compendiosa, velata troppo. Voglia egli dirmi nettamente quello in che mi ha trovato eccessivamente cattolico, e io mi varrò del poco frutto ricavato dai poveri ma pure ostinatissimi miei studi intorno alle discipline ecclesiastiche per dare a lui e al Senato quella soddisfazione che per me si possa migliore. (Bene)

Intanto ch'io aspetterò la risposta del degnissimo prelato, io dirò due parole all'onorevole mio amico Senatore Amari. Egli si maravigliava che io avessi messo in deriso la persona del Sindaco cui la legge dà l'incarico di fare il matrimonio. Io mi maraviglio della sua maraviglia. (ilarità)

La coscienza della umanità se ne ride, e ride ancora io. Ridevano nella Francia i giovani coscritti i quali si univano in matrimonio civile colle vecchie che coi loro denari li sottraevano alle coscrizioni militari, e poscia le abbandonavano; ridono gli italiani, i quali non possono darsi a credere che gli ufficiali civili facciano il matrimonio. E veramente non si fa davanti all'ufficiale civile un atto religioso, non si fa due volte un atto indissolubile. Ciò è da ogni parte assurdo.

Indissolubile io dico per legge di natura razionale, che è pur legge di Dio autore della natura. L'onorevole Ministro Guardasigilli affermava ieri che la sostanza del matrimonio è il consenso degli sposi. Permetta ch'io gli dica ch'egli è andato assai lungi del vero. Il consenso degli sposi è la causa efficiente, ma non è punto l'essenza del matrimonio. La foga dell'improvvisazione non ha lasciato luogo alla sua riflessione. Io disegno un circolo; sono io autore della essenza del circolo? No certamente, io sono la causa efficiente di quel circolo, ma non fo l'essenza del circolo; esso è quello che esso è, non è quello ch'io voglio che esso sia. Così è del matrimonio. I coniugi lo prendono dalle mani, a così di dire, della natura razionale, quale esso è, ma eglino non formano al più certo la sostanza, o vogliam dire la essenza del matrimonio.

Nel 1635 Gastone di Francia pigliava in moglie Margherita di Lorena contro il divieto fattogli dal suo fratello Luigi XIII il quale d'imperio assoluto e di tirannide s'intendeva un poco (si ride).

Sulle istanze del re il clero annullava il matrimonio (Notate che il clero francese non era la Chiesa). Giovanni Launojo, dottore della Sorbona, difese la deliberazione del clero con un libro che intitolò *De regia in matrimonium potestate*; nel quale pretese di mostrare che il diritto di mettere impedimenti dirimenti appartiene esclusivamente allo Stato.

Non piacque questa tesi al signor Lheullier il quale mise fuori uno scritto nel quale sforzavasi di provare che anzi quel diritto appartiene esclusivamente alla Chiesa. Ma il Parlamento di Parigi non potè tollerare quella dottrina, e chiamato a sé il signor Lheullier predetto e il signor Chamballard, sindaco della Facoltà (come si esprimevano) teologica, dopo due dotti discorsi del signor Talon avvocato generale e del primo Presi-

dente del Parlamento, di cui non ricordo più il casato, costrinse l'uno e l'altro a sconfessare quella dottrina.

Ma un vescovo italiano, per nome Galesio (più non rammento la sede di quel vescovo) con un libro intitolato *Ecclesiastica in matrimonium potestas* imprese a sostenere la dottrina contraria a quella del Launojo affermando che il diritto di porre impedimenti dirimenti s'appartiene esclusivamente alla Chiesa.

E per ultimo, o Signori, un altro dottore della Sorbona, un teologo Gerbais, con un suo libro scritto appostatamente si fece a dimostrare che il Launojo e il Galesio peccavano amendue per eccesso, l'uno negando alla Chiesa il diritto di porre impedimenti dirimenti, l'altro negandolo allo Stato. A parer suo, il potere civile e l'autorità ecclesiastica hanno egualmente questo contestato diritto.

A me sembra invece, o Signori, che nè lo stato civile ha questo diritto esclusivo, nè la Chiesa l'ha, nè amendue lo hanno, sì nessuno lo ha. Ma qualunque sia intorno a ciò nel campo della scienza la mia opinione personale, io mi attengo a quello che ne crede la Chiesa perchè quantunque non la sola Chiesa sia custoditrice dell'ordine morale, egli è tuttavia manifesto che qualunque cristiano cattolico s'atterrà piuttosto alla dottrina della Chiesa. E di fatto, siamo sinceri, o Signori. La Chiesa (notate bene, io dico la Chiesa) non ha mai insegnato la immoralità. Ma se vogliamo guardare negli annali de' governi civili, quante immoralità non hanno eglino approvate o permesse i governi?

Concedetemi, o Signori, che io vi legga poche linee dell'ultimo mio libro intorno alle leggi ecclesiastiche e civili sul matrimonio:

« È invero la coscienza del credente si rivolta allorchè lo si stringe a implorare per le sue nozze il ministero dell'ufficiale civile. Dopo avere, mettiamo il caso, fatto matrimonio in presenza del parroco, adempiuto al debito del rito ecclesiastico, dovranno ancora i coniugi dire la loro parola al Sindaco richiedendolo ch'ei faccia il matrimonio già fatto. Ma che? perchè non dovrà bastare che del consenso reciproco facciano fede personalmente dinanzi a lui? Se lo stato smettesse la pretesa di fare il matrimonio, e principalmente de' cattolici, di quelli cioè che non credono in quella sua onnipotenza matrimoniale, non vi ha cittadino che ricusasse di fargliene la denuncia. Se di ciò si persuadessero una buona volta i legislatori, ogni maniera di libertà sarebbe protetta, rispettata ogni credenza, e l'ufficiale civile, ridotto al vero suo ufficio, da facitore ridicolo diverrebbe quello che in realtà è o dee essere, il registratore de' matrimoni. »

Una breve risposta all'onorevole Senatore Pinelli. Egli mi domandava il come potessi io col mio sistema conciliare la moralità del matrimonio.

Facile è la risposta. La moralità del matrimonio è tutelata dal diritto della natura razionale che è fonte purissima della moralità, e quando sia confermata dalla dottrina della chiesa, tanto meglio. Non sarà certo im-

morale tutto ciò che è conforme al diritto della natura. Riconosca lo stato i matrimoni conformi a quel diritto, e viva certo l'onorevole Senatore Pinelli che non sarà conculcata giammai quella moralità della quale ei si mostra giustamente cotanto geloso.

Ritornando all'onorevole Senatore Amari, gli dirò che se io rido del sindaco che pretende di fare il mio matrimonio, io rido in buona compagnia, rido cioè con 22 milioni d'Italiani, rido con insieme un dugento milioni di cattolici. Io ripeto quello che già diceva altra volta, che cioè lo stato non può fare astrazione da' fatti sociali. Ora è un fatto sociale questo, che cioè i cattolici non credono alla serietà de' matrimoni fatti da' sindaci. E se dunque il Sindaco mi chiamerà a denunciare il mio matrimonio, io lo rispetterò e obbedirò alla legge. Ma se mi chiamerà a fare il mio matrimonio, che volete che io faccia di meglio? Io con tutti gli uomini della mia fede rido e rido e rido! (*ilarità*). La sarebbe curiosa che io non potessi congiungermi alla mia sposa senza la permissione del Sindaco! (*Risa prolungata, ilarità generale*). No, Signori, assolutamente no. Quegli che mi licenzia a congiungermi colla compagna della mia vita non è per fermo il Sindaco; egli non può essere altri che Dio e il parroco che mi congiunge nel nome di Dio!

Io non m'impegno in ulteriori discussioni che mi potrebbero trarre in lungo parlando per molte ore.

Intanto adunque ch'io aspetto che l'onorando Senatore Di Giacomo dica più chiaramente i motivi della fattami censura, io finisco colla persuasione di avere risposto quanto basta alle osservazioni degli onorevoli Senatori Amari e Pinelli. (*Segni d'approvazione*)

**Presidente.** Vietando il nostro regolamento le interpellanze dirette a Senatori, non credo che il Senatore Di Giacomo sia tenuto a rispondere; per la qual cosa s'egli non chiede la parola per un fatto personale, accordo la parola al Senatore Galvagno.

**Senatore Galvagno.** Signori Senatori: Dopo tutto ciò che si è detto in questa dotta discussione, non aspettate da me che io venga tessendo un lungo discorso, nè, ch'io vada nelle regioni, dove ci avrebbe portati il discorso del preopinante. Io mi atterrò a poche osservazioni pratiche per rispondere particolarmente ad uno de' Senatori, il quale oppugnando il sistema del progetto che vi è presentato, venne sostenendo che le leggi devono essere corrispondenti ai bisogni, che di questa legge non vi è necessità. Mi pare che lo stato della legislazione attuale d'Italia ci dimostri abbastanza che come nelle altre parti noi cerchiamo l'unificazione, così occorra anche di cercarla in quella parte della legislazione che è diretta a fissare le basi ed il fondamento della famiglia.

Che se volgo lo sguardo ai diversi Codici vigenti nella penisola, o al Codice Napoletano o Parmense, o al Codice Albertino, od anche al Codice Austriaco, lo veggio una sola cosa, ed è uno sforzo continuo dell'autorità

civile per rivendicare la pienezza dei suoi diritti, ma sforzo vano, impotente.

Tale sforzo riuscirà solo a qualche cosa allora quando a tutti i diritti che questi codici assicurano alla sovranità si aggiungerà eziandio una forma senza pregiudizio de' diritti della religione; il che è ben lungi dal nostro pensiero.

Dirò adunque che avendo inteso da alcuni degli onorevoli oppositori di questo progetto ammetterci che spetta alla società civile lo stabilire gli impedimenti del matrimonio, io mi sono detto tra me e me: una dunque non siamo lontani dallo intendersi; dunque la questione unica è quella se si debba o non stabilire una forma per la celebrazione del matrimonio.

Ora prendiamo la forma del Codice Napoletano, voi avete una promessa solenne: ma tutti i giorni corre la necessità di sanatorie, e ciò che vorreste, non lo ottenete. Vedo il Codice Parmense: mi si dice che non ha mai prodotti inconvenienti, e voglio crederlo: ma è o non è suscettibile d'inconvenienti? Il cittadino che vuol contrarre matrimonio deve anzitutto dimostrare di avere le condizioni richieste dalla legge dopo ciò, l'uffiziale dello Stato civile gli spedisce un certificato perchè si presenti al parroco, il parroco celebra il matrimonio, quindi gli rilascia una fede del matrimonio celebrato, entro un dato termine questa fede deve essere portata all'uffiziale dello Stato civile.

Ma, Signori, io trovo che acciò vi sia una forma, questa deve essere tale che l'atto si faccia alla presenza dei contraenti nel momento medesimo in cui il matrimonio si contrae. E se le fedi mancano, quale sanzione vi ha? Dov'è la prova? Vi saranno multe, penalità per gli uffiziali dello Stato civile che non abbiano richiesto che si presentassero queste fedi, ma in sostanza chi ne sente il pregiudizio?

Ne suolono pregiudizio gli sposi e la loro famiglia.

Pertanto ignaro qual sono, se veramente questo complesso di disposizioni avesse o non prodotto inconvenienti, credo però di aver dimostrato che possono esservi inconvenienti, e che più non vi sarebbero quando presentandosi i contraenti all'autorità civile ivi dichiarino di volersi unire in matrimonio, e l'atto venga esteso in loro presenza ed alla presenza dei testimonii senza che più oltre vi sia bisogno di fedi da prendersi da una parte per portarle dall'altra, insomma senza fare tanti inconvenienti i quali sono inutili quando si può stabilire una forma assoluta o precisa.

Quanto al Codice Albertino, io mi sto alle brevi parole pronunziate dall'onorevole Senatore Sclopis.

Egli ammise che il Codice Albertino conteneva veramente troppo poche disposizioni a riguardo del matrimonio, quindi c'è qualche cosa da fare e in particolare per le antiche provincie. Io parlo specialmente di questo poichè la pratica ha potuto darmi insegnamenti che non avrei potuto attingere altrove.

I fatti che sono per citare dimostrano sempre più che se v'è bisogno di una legge per tutta l'Italia, il

bisogno è maggiormente ancora sentito in queste antiche provincie. Signori, io crederei che sarebbe veramente in questa parte desiderio di tutti che vi fosse una legge civile sul matrimonio, che a questa legge civile si inchinasse anche il sacerdozio, accettando gli impedimenti, e benedicendo il matrimonio di coloro i quali dimostrano di trovarsi in regola dirimpetto alla legge. Ma sarà così? Signori no.

Taluno sarà in regola dirimpetto alla legge civile, e si presenterà al parroco, ed il parroco non lo vorrà sposare; tal altro sarà in regola dirimpetto alla Chiesa, e sarà dal parroco sposato, ed incontrerà poi invece difficoltà presso l'uffiziale civile, con questo però che, quando il matrimonio religioso sarà celebrato, solo crederanno gli imbarazzi.

Ne volete una prova?

Il Codice Albertino stabilisce che gli sponsali non possano altrimenti aver luogo fuorchè per iscritto: or bene, io domando se in Piemonte vi sia stata una curia, la quale abbia obbedito a questa disposizione di legge; dappertutto trovate liti sul punto di promesse verbali, e dappertutto gli incumbenti sono ammessi dalle curie, ed allorquando sono ammesse le prove verbali si dichiara sempre tenuto chi ha promesso *aut nubere aut dotare*, e quando è emanata una così fatta sentenza l'opposizione resta, nè più si toglie.

Ora come volete fare perchè cessino questi inconvenienti?

Cesseranno alloraquando la legge civile provvederà a tutto, e certamente non provvederà a tutto se, nello stabilire impedimenti, e nell'incolcarne l'osservanza, non stabilirà ad un tempo una sola determinata forma.

Signori, io ho detto che avverrà sovente che siano riuniti in matrimonio coloro, che non sono in regola dirimpetto alla legge civile, ma lo sono in faccia alla Chiesa; ora ciò avviene, e non si può negare di vedere matrimoni di minori, contratti senza il consenso del padre e della madre; ed io ho perfino visto il matrimonio di un interdetto per imbecillità sposato in qual modo? Per mezzo di un Breve venuto da Roma, il quale mandava ad un vescovo forestiere di sposarlo anche per procura, ed effettivamente venne sposato per procura. Si intavolò una lite, ma questa si perdè, ed il matrimonio sussistette e sussiste ancora al giorno d'oggi.

Dunque se tali scandali devono cessare, è necessario che tutto dipenda dalla legge civile, o per poco che lasciamo aperto l'adito, tutta la legge è perduta, e diventa inutile.

Vi ha di più. Allorquando si pubblicò il Codice Albertino, giustamente il Governo si preoccupò molto della tenuta dei registri dello stato civile, quindi si rivolse a Roma, e si allestì un concordato, il quale venne dalle parti firmato, ed ebbe finora la sua esecuzione; ma credete voi che con ciò si eseguiscono le sentenze dei tribunali, le quali ordinano le rettificazioni dei registri?

No, Signori, se la curia non pronuncia anch'essa, è

vano il pensarci; la rettificazione non si fa, e ciò perchè? perchè non si riconosce la giurisdizione dei tribunali.

Si disse, e credo giustamente, che il progetto prevede in modo più liberale d'acchè lascia la facoltà agli sposi o di presentarsi prima al sacerdote, o di presentarsi prima all'ufficiale civile. In ciò riconosco che il progetto è assai più l'rg. del Codice civile francese; però a questo riguardo io mi limito a mettere innanzi non un emendamento, ma due cenni dei quali il signor Ministro, che ha nel progetto di legge facoltà di coordinare, non trattandosi di variare il principio, potrà fare quel conto che crederà.

Poniamo due sposi i quali si presentino prima al sacerdote o poscia rifiutino di presentarsi allo stato civile; quale ne sarà la conseguenza? La conseguenza ne sarà la nullità del loro matrimonio, e dirimpetto alla legge civile, la mancanza di effetto civile per il matrimonio, e per la prole, quindi deve essere sollecito il Governo a che il matrimonio si compia anche avanti l'ufficiale civile, e che pertanto quando siano marito e moglie dirimpetto alla Chiesa, debbano presentarsi davanti all'ufficiale civile. Forse una multa, la minaccia di qualche pena da inserirsi fors'anche nel nuovo Codice penale, potrà bastare per togliere questo inconveniente perchè inconveniente sarebbe, e così sarebbe anche tolto quello sconcio, di cui giustamente parlava il Senatore Mameli quando vi diceva che chi è vincolato religiosamente secondo questa legge può contrarre un altro matrimonio civile.

Io credo che mediante questi temperamenti, ogni in-

conveniente cesserebbe. Facciamo il caso contrario.

Due sposi si presentano prima all'ufficiale civile; poscia rifiuta lo sposo di presentarsi alla chiesa; la donna di timorata coscienza è turbata da questo rifiuto; che cosa si fa? Per me non esiterei a dire che questo rifiuto dovrebbe essere una giusta causa di separazione personale fra i coniugi. Gli è con questi due brevi cenni che io presento al signor Ministro, e di cui farò quel caso che crede, che io do fine al mio dire credendo aver dimostrato che in queste antiche provincie non solo è chiaro ma è evidentissimo il bisogno, e che è indispensabile che la autorità civile rivendichi tutte le sue facoltà, e dopo aver rivendicato la facoltà di stabilire impedimenti e norme per avviare i cittadini alla celebrazione del matrimonio, provveda perchè vi sia una forma di matrimonio civile ben determinata e positiva applicabile a tutti i cittadini secondo il precetto dello Statuto: *La legge è uguale per tutti.*

**Presidente.** Chiedo al Senato se vuol continuare, ed in questo caso la parola spetterebbe al Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Io sono agli ordini del Senato; non so però se potrà essere ascoltato con favore al termine di una seduta prolungata, e segnatamente dopo tanti giorni in cui si discute la questione.

**Voci.** A domani, a domani.

**Presidente.** Avverto che il Senato ieri ha deliberato di tenere le sue sedute d'or innanzi al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5).